

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 dicembre 2021

Approvazione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà', e di riparto del Fondo per la lotta alla povertà' e all'esclusione sociale relativo al triennio 2021-2023. (22A01214)

(GU n.44 del 22-2-2022)

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante «Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Visto l'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», che, al comma 386, istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato «Fondo per la lotta alla povertà' e all'esclusione sociale»;

Visto l'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», che, in particolare:

al comma 797, al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali e i servizi di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, stabilisce di attribuire, a favore di ogni ambito territoriale di cui all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;

b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in

numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000;

al comma 798 stabilisce che entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ambito territoriale di cui all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalita' da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:

a) il numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno precedente assunti dai comuni che fanno parte dell'ambito o direttamente dall'ambito. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione;

b) la suddivisione dell'impiego degli assistenti sociali di cui alla lettera a) per area di attivita';

al comma 799 stabilisce che il contributo di cui al comma 797 e' attribuito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale - sulla base dei prospetti di cui al comma 798 - con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno di ciascun anno. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo e' riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Sulla base dei prospetti sono determinate le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, di seguito denominate «somme liquidabili». Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto del Fondo. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilita' del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale e sono ripartite in sede di riparto annuale del Fondo;

al comma 800 stabilisce che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalita' in base alle quali il contributo attribuito all'ambito territoriale e' da questo suddiviso assegnandolo ai comuni che ne fanno parte ed eventualmente all'ambito stesso, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonche' ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative ai servizi sociali;

al comma 803 stabilisce che la dotazione del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' incrementata di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021;

Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante «Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla poverta'», come modificato dall'art. 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche' dall'art. 11 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che in particolare:

all'art. 5 individua le caratteristiche della valutazione multidimensionale, attraverso la quale i beneficiari del Reddito di cittadinanza accedono agli interventi di cui al Patto per l'inclusione sociale;

all'art. 6 individua le caratteristiche dei progetti personalizzati, che, ai sensi dell'art. 4, comma 13 del decreto-legge n. 4 del 2019, assumono la denominazione di Patti per l'inclusione sociale;

all'art. 7, al comma 1, sono elencati gli specifici servizi per l'accesso e la valutazione e i sostegni da individuare nel progetto personalizzato del Reddito di inclusione; al comma 2 dispone che per il finanziamento di tali interventi, sono attribuite agli ambiti territoriali le risorse del Fondo poverta'; al comma 3 stabilisce l'ammontare delle risorse che costituiscono tale quota, pari inizialmente a 297 milioni di euro nel 2018 e 347 milioni di euro nel

2019 e 470 milioni di euro annui a decorrere dal 2020; al comma 4, stabilisce che i criteri di riparto sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata; al comma 9 individua, nell'ambito di tale quota, una riserva di ammontare pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, per interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora;

all'art. 21 istituisce la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, prevedendo che la Rete elabori un Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (comma 6, lettera b)), nonché che il Piano abbia natura triennale con eventuali aggiornamenti annuali e che sia adottato con le medesime modalità con le quali sono ripartiti alle regioni i Fondi cui si riferisce (comma 7);

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», ed in particolare l'art. 1, comma 250, che dispone, nell'ambito della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, una riserva pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per interventi, in via sperimentale, in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, volti a prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale e permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia;

Visto l'art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» che, al fine di prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, dispone l'integrazione della quota del Fondo povertà di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 147 del 2017, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, e, in particolare, l'art. 1, comma 255, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato «Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza», e contestualmente riduce la dotazione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, e, in particolare:

l'art. 4, che:

al comma 1, condiziona l'erogazione del beneficio del Reddito di cittadinanza alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale;

ai commi da 2 a 11, definisce le modalità di tale adesione individuando i beneficiari tenuti agli obblighi, coloro che devono essere convocati dai Centri per l'impiego per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro e coloro che devono essere convocati dai servizi dei comuni competenti in materia di contrasto alla povertà per la sottoscrizione dei Patti per l'inclusione sociale, nonché definisce gli obblighi e gli impegni che sono tenuti a rispettare i beneficiari che sottoscrivono un Patto per il lavoro;

al comma 12, stabilisce, in riferimento ai beneficiari convocati dai servizi dei comuni, le modalità di collaborazione tra i competenti servizi territoriali per la definizione del Patto per il lavoro o del Patto per l'inclusione sociale, sulla base della valutazione preliminare dei bisogni;

al comma 13, stabilisce che il Patto per l'inclusione sociale,

ove non diversamente specificato, assume le caratteristiche del progetto personalizzato di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017 e che nel Patto per l'inclusione sociale sono inclusi anche gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017;

al comma 14, stabilisce che il Patto per il lavoro e il Patto per l'inclusione sociale e i sostegni in essi previsti, nonché la valutazione multidimensionale che eventualmente li precede, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;

l'art. 12, comma 12 che:

al primo periodo stabilisce che al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui al citato art. 4, comma 13, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, con il concorso delle risorse afferenti al Programma operativo nazionale inclusione relativo all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale;

al secondo periodo stabilisce che sono in ogni caso fatti salvi gli interventi previsti negli atti di programmazione regionale secondo le indicazioni programmatiche contenute nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 maggio 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2018;

Tenuto conto dell'accantonamento di bilancio di 3 milioni di euro, per iniziativa legislativa in corso di approvazione per «Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori»;

Considerato che, alla luce dell'art. 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018, dell'art. 1, commi 335 e 803 della legge n. 178 del 2020, nonché di quanto indicato al punto precedente, le risorse residue del Fondo povertà dedicate al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, ai sensi dell'art. 12, comma 12, del decreto-legge n. 4 del 2019, sono pari a 619 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023 e a 617 milioni di euro annui a decorrere dal 2024;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 18 maggio 2018, con il quale è adottato il primo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020, nonché il riparto delle risorse della Quota servizi del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per l'annualità 2018;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2019, con il quale, alla luce della introduzione del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge n. 4 del 2019, sono fornite indicazioni per l'attuazione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020, nonché è adottato il riparto delle risorse della Quota servizi del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per l'annualità 2019;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2020, con il quale è fatto salvo il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà relativo al triennio 2018-2020, nonché è adottato il riparto delle risorse della Quota servizi del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per l'annualità 2020;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2020, concernente la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato

per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023, in particolare la Tabella 4, riguardante il bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto in particolare, lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di responsabilit  n. 9 «Direzione generale per la lotta alla povert  e per la programmazione sociale» per l'annualit  2021 in cui   iscritto il capitolo di spesa 3550 - «Fondo per la lotta alla povert  e all'esclusione sociale», Missione 3 (24) - Programma 3.2 (24.12) Azione: Lotta contro la povert ;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», che, a decorrere dal 1  gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 15 del 4 febbraio 2021, recante «Modalit  di riparto del contributo attribuito all'ambito sociale territoriale» adottato ai sensi dell'art. 1, comma 800 della legge n. 178 del 2020;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 144 del 25 giugno 2021, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 799 della legge n. 178 del 2020, di determinazione delle somme prenotate per l'anno 2021, pari complessivamente a euro 66.905.066,00

Visto il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povert  per il triennio 2021-2023, approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale nella riunione del 28 luglio 2021;

Vista la nota n. 7462 del 23 settembre 2021 con la quale la Direzione generale per la lotta alla povert  e per la programmazione sociale chiedeva all'Ispettorato centrale di bilancio chiarimenti sulle modalit  operative in merito all'applicazione di quanto previsto dai commi 797 e ss. dell'art. 1 della legge n. 178/2020, legge di bilancio per il 2021;

Vista la nota n. 273540 del 27 ottobre 2021 del Ragioniere generale dello Stato con la quale si fornivano i chiarimenti richiesti, con particolare riferimento alle modalit  di impegno delle risorse di cui ai predetti commi 797 e ss. dell'art. 1 della legge n. 178 del 2020;

Ritenuto di procedere al riparto triennale delle risorse del Fondo povert  al netto delle risorse riservate al contributo di cui all'art. 1, comma 797 della legge n. 178 del 2020, corrispondenti, per il 2022, alle risorse prenotate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 144 del 25 giugno 2021 e, per l'anno successivo, nelle more della definizione del relativo decreto di prenotazione delle risorse, pari a 180 milioni;

Ritenuto, ai fini di sostenere gli ambiti sociali che non riescono gi  nel 2022, ai sensi del predetto decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 144 del 25 giugno 2021, ad accedere pienamente al contributo di cui all'art. 1, comma 797 della legge n. 178 del 2020, di considerare quale autonomo criterio di riparto il riconoscimento a ciascun ambito sociale, per tramite della regione di appartenenza, di una somma pari nel 2022 al 50% della differenza fra la somma massima attribuibile a ciascun ambito ai fini dell'incentivo e la somma prenotata sulla base delle comunicazioni presentate da parte degli ambiti ai sensi del comma 798 e di proporre che tale percentuale si riduca al 35% nel 2023;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 16 dicembre 2021;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai soli fini del presente decreto si applicano le seguenti

definizioni:

a) «Rdc»: il Reddito di cittadinanza, di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;

b) «Fondo povertà»: il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'art. 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015;

c) «Quota servizi»: la quota del Fondo povertà destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali per il contrasto alla povertà di cui all'art. 7, comma 1 del decreto legislativo n. 147 del 2017;

d) «Piano povertà»: il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà di cui all'art. 21, comma 6, lettera b) del decreto legislativo n. 147 del 2017;

e) «Rete»: la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017;

f) «Ambiti territoriali»: gli ambiti sociali territoriali, di cui all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328;

g) «PON inclusione»: il Programma operativo nazionale «Inclusione», approvato con decisione della Commissione C (2014) 10130 del 17 dicembre 2014, come riprogrammato e approvato con successive decisioni della Commissione;

h) «Puc»: i Progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, cui il beneficiario del Rdc è tenuto ad offrire la propria disponibilità a partecipare ai sensi dell'art. 4, comma 15 del decreto-legge n. 4 del 2019;

i) «Piattaforma GEPI»: la piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto di inclusione sociale, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto-legge n. 4 del 2019, per il coordinamento dei comuni, in forma singola o associata;

j) «Contributo assistenti sociali»: il contributo di cui all'art. 1, comma 797 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, attribuito agli ambiti territoriali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo povertà in ragione del numero di assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, assunti dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalenti a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 ogni 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000;

k) «React EU»: «Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe» (assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d'Europa), dispositivo definito nell'ambito del programma europeo «Next Generation EU», le cui risorse sono distribuite attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo europeo di aiuto agli indigenti (FEAD) e la Garanzia Giovani;

l) «PNRR»: il Piano nazionale di ripresa e resilienza, trasmesso alla Commissione europea dal Governo italiano il 30 aprile 2021 in attuazione del dispositivo per la ripresa e resilienza (RRF), definito nell'ambito del programma europeo «Next Generation EU», approvato dal Consiglio europeo il 13 luglio 2021;

m) «Risorse riservate al Contributo assistenti sociali»: le risorse destinate al Contributo assistenti sociali per il complesso degli ambiti territoriali, pari per il 2022 ad euro 66.905.066,00, corrispondenti alle risorse prenotate con il decreto ministeriale n. 144 del 25 giugno 2021, che potranno diventare esigibili nel 2022, e per il 2023, nelle more della definizione dei relativi decreti di prenotazione delle risorse, a 180 milioni di euro.

Art. 2

Piano per i servizi di contrasto alla povertà

1. È adottato il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà relativo al triennio 2021-2023 (Piano povertà 2021-2023), costituente il capitolo III del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, approvato dalla Rete nella seduta del 28 luglio 2021. Il suddetto Piano povertà 2021-2023, riportato nell'allegato A, costituisce parte integrante

del presente decreto.

2. Il Piano poverta' 2021-2023 individua le azioni e gli interventi prioritari nell'ambito della lotta alla poverta', nell'ottica della progressiva definizione di livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale in ambito sociale, e costituisce l'atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti alla Quota servizi del Fondo poverta', individuando, nel limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per l'attuazione del Rdc come livello essenziale delle prestazioni sociali. Nell'ambito del Piano sono altresì definite le prioritari per l'utilizzo delle risorse del Fondo poverta' dedicate agli interventi e servizi in favore di persone in condizione di poverta' estrema e senza dimora, ai sensi dell'art. 7, comma 9, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, in coerenza con le «Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia», oggetto di accordo in sede di Conferenza unificata del 5 novembre 2015.

3. Sulla base delle indicazioni programmatiche del Piano poverta' 2021-2023, sentiti i comuni, in forma singola o associata, ovvero le Anci regionali, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali, e favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di contrasto alla poverta', le regioni adottano un atto di programmazione regionale dei servizi necessari per l'attuazione del Rdc come livello essenziale delle prestazioni e degli interventi individuati dal Piano, compresi quelli in favore di persone in condizione di poverta' estrema e senza dimora, a valere sulle risorse di cui al presente decreto, eventualmente integrate con risorse proprie, ovvero afferenti a fondi regionali, nazionali o comunitari, inclusi i fondi relativi al Pon Inclusione, integrato con le risorse finanziarie dell'iniziativa React EU e al PNRR.

4. L'atto di programmazione, di cui al comma 3, e' comunicato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla emanazione del presente decreto. L'atto di programmazione e' redatto secondo le modalita' di cui all'Allegato B e contiene:

- a) il quadro di contesto;
- b) le modalita' di attuazione del Piano per i servizi di contrasto alla poverta';
- c) le risorse finanziarie, incluso l'eventuale ricorso a risorse afferenti ai programmi operativi nazionali e regionali riferite all'obiettivo tematico della lotta alla poverta' e della promozione dell'inclusione sociale nell'ambito del Fondo sociale europeo e alle risorse delle iniziative REAC EU e del PNRR;
- d) la descrizione degli interventi e dei servizi programmati.

Art. 3

Risorse

1. Le risorse afferenti al Fondo Poverta' sono pari complessivamente a 619.000.000 di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023. Tenuto conto delle risorse destinate agli ambiti territoriali riservate al Contributo assistenti sociali, le risorse del Fondo poverta' oggetto del presente riparto sono pari a 619.000.000,00 euro per il 2021, 552.094.934 euro per il 2022 e 439.000.000 euro per il 2023.

2. Le risorse di cui al comma 1, successivamente indicate in milioni di euro, sono destinate alle finalita' di seguito indicate.

=====				
Finalita'	2021	2022	2023	
+=====+=====+=====+=====+				
Somme destinate al				
finanziamento dei livelli				
essenziali delle				
prestazioni sociali, di				
cui all'art. 4, comma 13,				
del decreto-legge n. 4				

a)	del 2019, ivi compresi eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o associati, nonché gli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei Puc, ai sensi dell'art. 12, comma 12	594	527,094934	414
	di cui destinate al pronto intervento sociale	20	20	20
b)	Somme riservate al finanziamento di interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora, di cui all'art. 7, comma 9, del decreto legislativo n. 147 del 2017	20	20	20
	di cui destinate all'Housing first	5	5	5
	di cui destinate a servizi di posta e per residenza virtuale	2,5	2,5	2,5
	di cui destinate al pronto intervento sociale	2,5	2,5	2,5
c)	Somme riservate al finanziamento di interventi, in via sperimentale, in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, volti a prevenire condizioni di povertà e permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia, di cui all'art. 1, comma 335, della legge n. 178 del 2020	5	5	5
	Totale	619	552,094934	439

Art. 4

Servizi per i Patti per l'inclusione sociale - Riparto

1. Le somme di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), sono destinate al finanziamento degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla povertà di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017, come modificato dall'art. 11 del decreto-legge n. 4 del 2019, in favore dei beneficiari del Rei e del Rdc, al fine di

garantire l'attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo decreto legislativo, nei limiti delle risorse disponibili, e secondo le indicazioni del Piano nazionale di cui all'art. 2, comma 1 e degli atti di programmazione di cui all'art. 2, comma 3. Ai sensi dell'art. 12, comma 12, del decreto-legge n. 4 del 2019, le risorse di cui al presente comma possono essere anche destinate al finanziamento di eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o associati, necessari per garantire i livelli essenziali, nonché degli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei Puc, e quelli derivanti dalle assicurazioni presso l'INAIL e per responsabilità civile dei partecipanti ai medesimi progetti. L'eventuale destinazione di risorse per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni deve essere inferiore al 2% del valore complessivo delle risorse assegnate ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a).

2. Una quota delle risorse di cui al comma 1 è destinata al finanziamento del servizio di Pronto intervento sociale, di cui all'art. 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 147 del 2017, unitamente ad una quota delle risorse di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), secondo le indicazioni espresse nel Piano di cui all'art. 2, comma 1, con particolare riferimento alla sezione 3.3.2.2. Ciascuna regione, in proporzione al contributo attribuito ai sensi dei commi 3 e 4, assicura il rispetto di tale finalità con riferimento al complesso degli ambiti del proprio territorio. A tale fine le regioni nei propri atti di programmazione di cui all'art. 2, comma 3, ovvero in successivi atti di indirizzo, forniscono indicazioni affinché, anche tenuto conto delle altre fonti di finanziamento, qualora la finalità non sia garantita in ciascun ambito territoriale, sia comunque garantita per il complesso degli ambiti la quota di risorse riservate all'obiettivo.

3. Una quota delle risorse riferite al 2022 di cui al presente articolo, è innanzitutto attribuita al complesso degli ambiti territoriali di ogni regione sulla base del seguente criterio: a ciascun ambito sociale è attribuita una somma pari, nel 2022, al 50% della differenza fra la somma massima attribuibile all'ambito stesso, per il Contributo assistenti sociali, e la somma prenotata, come risultante dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 144 del 25 giugno 2021 - definito ai sensi dell'art. 1, comma 799 della legge n. 178 del 2020. A tale fine, la somma prenotata è considerata pari a zero per gli ambiti che non hanno inviato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del comma 798 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il prospetto riassuntivo indicante la previsione per il 2021 del numero medio di assistenti sociali in servizio. A questi ultimi ambiti spetta il 50% della somma massima attribuibile per il Contributo assistenti sociali.

4. Le risorse disponibili per il 2021, 2022 e 2023, al netto di quelle di cui al comma precedente, sono ripartite al complesso degli ambiti territoriali di ogni regione sulla base dei seguenti indicatori:

a) quota regionale sul totale nazionale dei nuclei familiari beneficiari del Rdc sulla base del dato, comunicato dall'INPS, aggiornato al mese di settembre 2021, cui è attribuito un peso del 60%;

b) quota di popolazione regionale residente sul totale della popolazione nazionale, secondo i dati Istat aggiornati al 1° gennaio 2021, cui è attribuito un peso del 40%;

5. Le somme spettanti al complesso degli ambiti di ciascuna regione secondo i criteri di cui ai commi 3 e 4 sono indicate nella Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il trasferimento agli ambiti avviene secondo i criteri di cui al comma 10.

6. Con successivo decreto di riparto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel 2022, a seguito della emanazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di liquidazione del Contributo assistenti sociali 2021 ai sensi dell'art. 1, comma 799 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si procederà ad attribuire le risorse prenotate e non considerate liquidabili, che rientrano nella disponibilità del Fondo per la

lotta alla povertà' e all'esclusione sociale.

7. Le risorse di cui al comma precedente, nella misura del 50%, sono attribuite al complesso degli ambiti territoriali di ogni regione ai fini del trasferimento allo stesso ambito per cui era stata attivata la prenotazione. Il restante 50% è attribuito al complesso degli ambiti di ciascuna regione secondo i criteri di cui al comma 4.

8. Per l'annualità 2023 le ulteriori risorse che si rendono disponibili per il riparto del Fondo povertà' a seguito dell'emanazione dei decreti annuali del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di prenotazione e liquidazione del contributo assistenti sociali ai sensi dell'art. 1, comma 799 della legge n. 178 del 2020, sono attribuite al complesso degli ambiti territoriali di ogni regione sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi 3, 4, 6 e 7. Le percentuali di cui ai commi 3 e 7 sono ridotte al 35%.

9. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali si provvede al riparto di ogni eventuale ulteriore risorsa che si rendesse disponibile nel Fondo povertà' 2021, 2022 e 2023, secondo i criteri di cui al precedente comma 4.

10. Ai fini del trasferimento delle risorse agli ambiti territoriali per il 2022 e 2023 con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono preliminarmente attribuite a ciascun ambito le relative risorse di cui al comma 3. Le quote di riparto tra gli ambiti della stessa regione delle risorse residue sono quindi determinate con criteri analoghi a quelli di cui al comma 4, sulla base dei seguenti indicatori:

a) quota di nuclei beneficiari del Rdc residenti nell'ambito territoriale sul totale regionale dei nuclei beneficiari, sulla base del dato, comunicato dall'INPS, aggiornato al mese di settembre 2021, cui è attribuito un peso del 60%;

b) quota di popolazione residente nell'ambito territoriale sul totale della popolazione regionale, secondo i dati Istat aggiornati al 1° gennaio 2021, cui è attribuito un peso del 40%. In maniera analoga si procederà al riparto delle risorse di cui ai commi 6 e 8.

11. Entro trenta giorni dalla data dell'emanazione del presente decreto, le regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attraverso il diretto inserimento sulla piattaforma di cui all'art. 5, comma 5, criteri ulteriori, da applicare al riparto delle risorse residue di cui al comma 10, ai fini della successiva attribuzione delle risorse da parte del Ministero medesimo agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, ovvero confermano gli indicatori di cui al precedente comma. In ogni caso, nel calcolo della quota attribuita a ciascun ambito, ciascuno degli indicatori di cui al comma 10, lettere a) e b) non può pesare meno del 40%.

Art. 5

Servizi per i Patti per l'inclusione sociale - Trasferimento risorse, monitoraggio e rendicontazione

1. Entro trenta giorni dall'emanazione del presente decreto, le regioni possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il versamento della quota regionale sul bilancio della medesima regione per l'intero periodo di vigenza del presente decreto. In tal caso è necessario che la regione integri la Quota servizi del Fondo povertà' con risorse proprie destinate alle medesime finalità di rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla povertà'. Laddove si sia provveduto con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'art. 4, comma 9, del presente decreto, le regioni parimenti possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il versamento della quota regionale sul bilancio della medesima regione integrando la Quota servizi del Fondo povertà' con risorse proprie destinate alle medesime finalità di rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla povertà'. Non concorrono a tal fine le risorse attribuite alla regione a seguito di riparto di fondi nazionali, così come le risorse a valere sui fondi strutturali e di investimento europei. Per ciascuna annualità del

triennio 2021-2023, la regione procede entro sessanta giorni dall'effettivo versamento delle risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a trasferire la quota integrata con le risorse regionali agli ambiti territoriali di competenza, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 4 commi 10 e 11, notiziandone il Ministero nei successivi trenta giorni secondo lo schema previsto dall'allegato C, parte integrante del presente decreto.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede all'erogazione delle risorse agli ambiti territoriali di ciascuna regione, ovvero alla regione nei casi di cui al comma 1, una volta valutata, entro trenta giorni dal ricevimento, la coerenza dell'atto di programmazione di cui all'art. 2, comma 3 con le finalità del Piano nazionale di cui all'art. 2, comma 1. L'erogazione per ciascun anno del triennio delle risorse è subordinata all'avvio della rendicontazione su base regionale dell'anno precedente.

3. Alle finalità di cui all'art. 4 concorrono le risorse afferenti al PON inclusione riferite all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale in coerenza con quanto stabilito nell'Accordo di partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei ed, in particolare, le risorse già assegnate agli ambiti territoriali per il periodo 2017-2019, successivamente esteso a giugno 2021, mediante l'avviso pubblico n. 3 del 2016, adottato con decreto direttoriale n. 229 del 3 agosto 2016 del direttore generale della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché le risorse assegnate agli ambiti territoriali mediante l'avviso pubblico n. 1/2019 - PaIS adottato con decreto direttoriale n. 332 del 27 settembre 2019.

4. Il monitoraggio sugli interventi realizzati con le risorse di cui all'art. 4 avviene mediante la Piattaforma GEPI, alimentata dagli ambiti territoriali, eventualmente per il tramite dei comuni che li compongono, con informazioni, per ciascun nucleo familiare, sulla valutazione multidimensionale, sui Patti per l'inclusione sociale, sugli esiti dei progetti medesimi, nonché, con riferimento all'ambito, con informazioni sull'organizzazione e sulle caratteristiche dei servizi, incluse le professionalità impiegate.

5. La rendicontazione delle spese effettuate a valere sulle risorse di cui all'art. 4 del presente decreto avviene con l'inserimento delle informazioni in piattaforma dedicata secondo le modalità previste per le risorse già assegnate agli ambiti territoriali afferenti al PON Inclusione, di cui al comma 3, e, in particolare, secondo quanto previsto al punto 17.1 dell'avviso pubblico n. 3 del 2016 nonché secondo le modalità di cui al successivo avviso 1/2019-PaIS.

Art. 6

Interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora

1. Ai fini dell'utilizzo delle somme di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), per persone in condizione di povertà estrema e senza dimora si intendono le persone che: a) vivono in strada o in sistemazioni di fortuna; b) ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna; c) sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora; d) sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa.

2. Le somme di cui al presente articolo sono destinate al finanziamento degli interventi e dei servizi sociali in favore delle persone in condizione di povertà estrema e senza dimora di cui all'art. 7, comma 9, del decreto legislativo n. 147 del 2017, secondo le indicazioni del Piano nazionale di cui all'art. 2, comma 1, e degli atti di programmazione di cui all'art. 2, comma 3, nel rispetto delle raccomandazioni contenute nelle «Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia», oggetto di accordo in sede di Conferenza unificata del 5 novembre 2015, fatta salva l'adozione di ulteriori indirizzi da parte della Rete, ai sensi dell'art. 21, comma 8, del decreto legislativo n. 147 del 2017.

3. Una quota delle risorse di cui al comma 1 e' riservata al finanziamento del servizio di Pronto intervento sociale, unitamente ad una quota delle risorse di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), del servizio di Posta e per la Residenza virtuale e degli interventi secondo l'approccio cosiddetto dell'Housing first, di cui alle «Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia», in cui i servizi si orientano a garantire, nell'ambito della progettazione personalizzata, un percorso di accompagnamento verso l'autonomia della persona senza dimora a partire dalla messa a disposizione di una adeguata soluzione alloggiativa.

4. La programmazione territoriale degli utilizzi delle risorse di cui al presente articolo e' effettuata nell'atto di programmazione, di cui all'art. 2, comma 3, tenuto conto delle attivita' finanziate a valere sulle risorse di cui al comma 10 del presente articolo. Ciascuna regione, in proporzione al contributo attribuito ai comuni e agli ambiti territoriali di competenza ai sensi del comma 5, assicura il rispetto delle finalita' di cui al comma 3 con riferimento al complesso degli ambiti del proprio territorio. A tale fine le regioni nei propri atti di programmazione, ovvero in successivi atti di indirizzo, forniscono indicazioni affinche', anche tenuto conto delle altre fonti di finanziamento, qualora la finalita' non sia garantita in ciascun ambito territoriale, sia comunque garantita per il complesso degli ambiti la quota di risorse riservate a ciascun obiettivo. Le regioni possono delegare ai comuni capoluogo delle citta' metropolitane di cui al comma 5 la presentazione di apposito atto di programmazione per la quota di competenza.

5. Le somme di cui al presente articolo sono ripartite per il 50% ai comuni capoluogo delle citta' metropolitane in cui sono presenti piu' di 1.000 persone senza dimora secondo i piu' recenti dati Istat e per il 50% in favore delle regioni per il successivo trasferimento agli ambiti territoriali di competenza. Tali quote sono ripartite ai singoli enti in proporzione alla distribuzione territoriale delle persone senza dimora, come stimata sulla base dei dati Istat, secondo quanto previsto dalla Tabella 3, sezioni a) e b), allegata al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 maggio 2018, assicurando comunque a ciascun ente territoriale una somma fissa, dimensionata anche per classi di popolazione residente. I criteri di cui al presente comma sono stabiliti per il triennio 2021-2023.

6. Le regioni, con riferimento alla quota ripartita alle medesime, trasferiscono le risorse agli ambiti territoriali di competenza, selezionati ai sensi dei commi 7 e 8, entro sessanta giorni dall'effettivo versamento delle risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le regioni possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'emanazione del presente decreto, il versamento della quota regionale direttamente agli ambiti territoriali selezionati.

7. Le regioni procedono a selezionare un numero limitato di ambiti territoriali, previamente identificati sulla base della particolare concentrazione rilevata o stimata di persone senza dimora, ai quali ripartire le risorse assegnate ai sensi del comma 5.

8. Ai soli fini della attribuzione delle risorse destinate al servizio di Pronto intervento sociale e al servizio di Posta e per la Residenza virtuale, in deroga a quanto previsto al comma precedente, le regioni possono selezionare un numero piu' elevato di ambiti ovvero distribuire le risorse a ciascun ambito del proprio territorio.

9. Gli ambiti selezionati e la quota di risorse loro assegnata possono essere indicati nell'atto di programmazione di cui al comma 4; in ogni caso essi sono comunque comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali prima del versamento delle quote di competenza agli ambiti medesimi tramite l'inserimento nella piattaforma di cui all'art. 5, comma 5.

10. Alle finalita' di cui al presente articolo possono concorrere le risorse afferenti al PON «Inclusione», comprese quelle relativi all'iniziativa React EU, al Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) e al PNRR, sulla base di quanto previsto dai rispettivi programmi.

11. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede all'erogazione delle risorse agli enti di cui al comma 5 una volta

valutata, entro trenta giorni dal ricevimento, la coerenza dell'atto di programmazione, di cui all'art. 2, comma 3, ovvero, in caso di delega, dell'atto di programmazione del comune capoluogo della città metropolitana, con le finalità di cui al comma 2 del presente articolo. L'erogazione annuale delle risorse è subordinata all'avvio della rendicontazione su base regionale dell'anno precedente.

12. Il monitoraggio sull'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo avviene mediante la costituzione di apposita sezione nell'ambito del Sistema informativo dell'offerta di servizi sociali di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

13. Alla rendicontazione sull'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo si procede secondo modalità individuate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 7

Altri interventi e servizi

1. Le somme di cui all'art. 3, comma 2, lettera c), sono utilizzate per le finalità e nelle modalità di cui all'art. 6 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 maggio 2018.

Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 30 dicembre 2021

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Orlando

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, n. 169

Tabella 1

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato A

PIANO NAZIONALE PER GLI INTERVENTI E I SERVIZI SOCIALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ 2021-2023

Sommario

3. Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-2023

3.1 La base normativa

3.2 La base conoscitiva

3.2.1 Povertà assoluta

3.2.2 Andamento nel tempo del numero di nuclei e individui beneficiari del Rdc

3.2.3 Stato di attuazione dei livelli essenziali Rdc (valutazione multidisciplinare/patti firmati/sostegni attivati).....

3.3 Le priorità

3.3.1 LEPS Potenziamento del servizio sociale professionale

3.3.2 Rafforzamento dei servizi per l'attuazione del Rdc

3.3.3 Servizi per la povertà e la marginalità estrema

3.3.4 Sostegno ai neomaggiorescenti in uscita da un percorso di presa in carico a seguito di allontanamento dalla famiglia di origine.....

3.4 Una programmazione integrata

- 3.5 Gli ambiti di utilizzo del Fondo Poverta'
- 3.6 Flussi informativi, rendicontazione e indicatori
- 3.7 Allegato: Schede tecniche
- 3.7.1 Scheda LEPS Pronto intervento sociale
- 3.7.2 Scheda LEPS Accesso alla residenza anagrafica e fermo posta
- 3.7.3 Scheda intervento Centro servizi per il contrasto alla poverta'

3. Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta' 2021-2023

3.1 La base normativa

La Rete della protezione e dell'inclusione sociale, ai sensi dell'art. 21, co. 6, lettera b) del D. Lgs. 147/2017, e' responsabile, tra l'altro, dell'elaborazione di un Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta', quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse della quota del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale (di cui all'art. 7, comma 2, di seguito "Fondo Poverta'"). Il Fondo Poverta' e' stato originariamente istituito ai sensi dell'art. 1, comma 386, della L. 28.12.2015, n. 208 (Legge di bilancio per il 2016) ed e' arrivato a disporre attualmente di una dotazione strutturale di 619 milioni annui nel bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ai sensi del co. 7 dell'art. 21 del D.Lgs. 147/2017, il Piano Poverta', di natura triennale, ha la funzione di individuare lo sviluppo degli interventi, nell'ottica di una progressione graduale nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale. A tal fine, compito del Piano e' l'individuazione delle priorita' di finanziamento, l'articolazione delle risorse dei fondi tra le diverse linee di intervento, nonche' dei flussi informativi e degli indicatori finalizzati a specificare le politiche finanziate e a determinare eventuali target quantitativi di riferimento.

La prima finalita' del Fondo, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 147 del 2017, e' il finanziamento degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla poverta' attivati in favore dei beneficiari del Reddito di cittadinanza nell'ambito della definizione del Patto per l'inclusione sociale e della attuazione dei sostegni in esso previsti, che costituiscono livelli essenziali ai sensi dell'articolo 4, comma 14 del D.L. 4/2019.

In proposito, gli artt. 5 e 6 dello stesso D.Lgs. individuano la valutazione multidimensionale e il progetto personalizzato quali livelli essenziali delle prestazioni. Il successivo art. 7, al co. 1, precisa che i servizi per l'accesso e la valutazione e i sostegni da individuare nel progetto personalizzato afferenti al sistema integrato di interventi e servizi sociali, di cui alla L. 328 del 2000, includono:

a) segretariato sociale; b) servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale; c) tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione; d) sostegno socioeducativo domiciliare o territoriale; e) assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimita'; f) sostegno alla genitorialita' e servizio di mediazione familiare; g) servizio di mediazione culturale; h) servizio di pronto intervento sociale.

In cio' il D.Lgs. 147/2017 riprende l'art. 22 della L. 328/2000, che, dopo aver enunciato al comma 2 le aree di servizi catalogate come livelli essenziali, individua, al comma 4, alcune prestazioni che devono essere garantite "per ogni ambito territoriale" fra le quali, per quello che qui rileva, il "a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari" e il "servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari".

Dal canto suo, l'art. 4, del D.L. 4/2019, stabilisce che "Il Patto per il lavoro e il Patto per l'inclusione sociale e i sostegni in essi previsti, nonche' la valutazione multidimensionale che eventualmente li precede, costituiscono livelli essenziali delle

prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente", non senza specificare che "Il Patto per l'inclusione sociale, ove non diversamente specificato, assume le caratteristiche del progetto personalizzato di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 147 del 2017 e, conseguentemente, ai fini del Rdc e ad ogni altro fine, il progetto personalizzato medesimo ne assume la denominazione. Nel Patto per l'inclusione sociale sono inclusi, oltre agli interventi per l'accompagnamento all'inserimento lavorativo, ove opportuni e fermo restando gli obblighi di cui al co. 8, gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà di cui all'art. 7 del D.Lgs. 147 del 2017, che, conseguentemente, si intendono riferiti al Rdc".

Ai sensi dell'art. 7, co. 9, del sopra citato D.Lgs. 147 del 2017, nell'ambito della quota del Fondo povertà viene riservato un ammontare pari a 20 milioni di euro annui per interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora.

Inoltre, una quota del fondo è destinata ai cosiddetti careleavers: ai sensi dell'art. 1, comma 335 della L. 178/2020 la quota del Fondo povertà è integrata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 da destinare agli interventi, in via sperimentale, volti a prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale e permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia a coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Una parte rilevante del Fondo è infine dedicata al potenziamento del servizio sociale professionale. La L. 178/2020 (Legge di bilancio per il 2021) all'art. 1, co. 797 e seguenti, ha infatti introdotto un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito da un operatore ogni 5.000 abitanti e un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti. In quest'ottica, ai fini di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, ha previsto l'erogazione di un contributo economico a favore degli Ambiti sociali territoriali (ATS) in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione residente. Tale potenziamento non è finalizzato esclusivamente al rafforzamento dei servizi per il Rdc. Per espressa previsione normativa il contributo ha la duplice finalità di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata, e i servizi rivolti ai beneficiari del Rdc di cui all'art. 7, co. 1, del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147.

Il contributo è così determinato:

- 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
- 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.

Ai sensi del co. 799, il contributo è attribuito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sulla quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, co. 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

3.2 La base conoscitiva

3.2.1 Povertà assoluta

Prima che la pandemia facesse di nuovo cambiare il verso, nel 2019 l'andamento della povertà sembrava avere, finalmente, invertito la rotta. Come ha scritto l'ISTAT lo scorso 4 marzo 2021, "La povertà assoluta torna a crescere e tocca il valore più elevato dal 2005. Le stime preliminari del 2020 indicano valori dell'incidenza di povertà assoluta in crescita sia in termini familiari (da 6,4% del 2019 al 7,7%, +335mila), con oltre 2 milioni di famiglie, sia in termini di individui (dal 7,7% al 9,4%, oltre 1 milione in più) che si attestano a 5,6 milioni. Nell'anno della pandemia si azzerano i

miglioramenti registrati nel 2019. Dopo quattro anni consecutivi di aumento, si erano infatti ridotti in misura significativa il numero e la quota di famiglie (e di individui) in povertà assoluta, pur rimanendo su valori molto superiori a quelli precedenti la crisi avviatasi nel 2008, quando l'incidenza della povertà assoluta familiare era inferiore al 4% e quella individuale era intorno al 3%. Pertanto, secondo le stime preliminari del 2020 la povertà assoluta raggiunge, in Italia, i valori più elevati dal 2005 (ossia da quando è disponibile la serie storica per questo indicatore)". Un simile andamento si osserva per l'indicatore individuale. Come mostra la Figura 3.1, in entrambi i casi gli indicatori avevano smesso di crescere nel 2018 ed erano calati nel 2019, per poi tornare ad aumentare nel 2020.

Figura 3.1 - Povertà assoluta di famiglie e individui

Parte di provvedimento in formato grafico

Fonte: Elaborazioni grafiche su dati ISTAT

Al miglioramento registrato nel 2019, aveva certamente contribuito il rafforzamento attraverso l'istituzione del Reddito di cittadinanza degli interventi nazionali di contrasto alla povertà'.

Secondo il Report ISTAT sulla povertà assoluta del 16 giugno 2020, "La diminuzione della povertà assoluta si deve in gran parte al miglioramento, nel 2019, dei livelli di spesa delle famiglie meno abbienti (in una situazione di stasi dei consumi a livello nazionale). L'andamento positivo si è verificato in concomitanza dell'introduzione del Reddito di cittadinanza (che ha sostituito il Reddito di inclusione) e ha interessato, nella seconda parte del 2019, oltre un milione di famiglie in difficoltà".

3.2.2 Andamento nel tempo del numero di nuclei e individui beneficiari del Rdc

Sebbene l'introduzione del Rdc non sia bastata ad evitare la crescita del numero di famiglie in condizioni di povertà assoluta a fronte della grave crisi economica e sociale indotta dalla pandemia, certamente ha contribuito in modo importante ad attenuarne gli effetti. La Figura 3.2 mostra il trend crescente relativo al numero di nuclei beneficiari del Reddito e della Pensione di cittadinanza. Dopo l'aumento sostenuto nei primi tre mesi dalla introduzione, si osserva una crescita costante, che tuttavia subisce un'accelerazione nel corso del 2020. Nella lettura dei dati è opportuno considerare che la diminuzione del numero dei nuclei familiari nella misura a febbraio 2020 e 2021 rispetto al mese precedente risente dell'aggiornamento della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), indispensabile per poter proseguire con l'erogazione del beneficio, che potrebbe essere stata presentata in ritardo o aver provocato la decadenza dal beneficio in caso di sopraggiunta mancanza dei requisiti. Allo scadere della DSU, infatti, l'erogazione viene sospesa, per poi essere ripristinata con il riconoscimento degli arretrati qualora la nuova DSU dimostrasse il perdurare del possesso dei requisiti. Ottobre 2020 è stato il primo mese in cui sono state sospese le erogazioni per i nuclei familiari il cui beneficio è terminato in seguito a 18 mesi consecutivi nella misura, causando quindi una riduzione nel numero di erogazioni per quel mese. Nel mese di ottobre si è verificato il maggior numero di beneficiari che hanno concluso i 18 mesi di erogazione, in corrispondenza dell'elevato numero di domande che erano state presentate nel primo mese di istituzione della misura (le oltre 500 mila domande di Rdc accolte nel mese di aprile 2019). I nuclei hanno facoltà di ripresentare subito domanda per il Rdc/Pdc e ricevere il beneficio dopo un solo mese di sospensione. A decorrere da ottobre 2020 i dati riflettono quindi la sospensione dei benefici per i nuclei che ogni mese raggiungono i 18 mesi di erogazione.

Figura 3.2 - Andamento nel tempo dei nuclei beneficiari Rdc e Pdc

Parte di provvedimento in formato grafico

Fonte: Elaborazioni grafiche su dati dell'Osservatorio INPS sul Reddito e la Pensione di Cittadinanza (marzo 2021)

Tenuto conto di queste precisazioni nella lettura dei dati, si prevede un incremento nel numero di nuove domande accolte mensilmente e nel numero di erogazioni, anche alla luce dell'entrata in vigore del decreto del decreto interministeriale che introduce modalità estensive dell'ISEE corrente per permettere di aggiornare l'indicatore non solo in riferimento alla condizione reddituale, come attualmente avviene, ma anche in riferimento alla situazione patrimoniale(1). Tale riforma dell'indicatore consentirà di accedere alla misura a quelle famiglie che nel periodo recente hanno visto peggiorare la propria condizione economica e patrimoniale e che tuttavia non accedono alla misura a causa di valori patrimoniali posseduti due anni prima.

(1) Decreto 5 luglio 2021 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in corso di registrazione.

3.2.3 Stato di attuazione dei livelli essenziali Rdc (valutazione multidisciplinare/patti firmati/sostegni attivati)

Principale finalità del Fondo povertà, la cui programmazione è stabilita dal presente piano è quella di sostenere i servizi e gli interventi che accompagnano l'erogazione del beneficio Rdc (e accompagnavano l'erogazione del ReI), definiti dalla norma come livelli essenziali. A questa finalità era quindi dedicato anche il precedente Piano triennale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2018-2020. Pertanto, la definizione del nuovo Piano non può che partire dallo stato di attuazione di tali livelli essenziali.

Al primo marzo 2021, solo meno del 30% dei nuclei beneficiari del Rdc indirizzati ai servizi sociali sono stati presi in carico dai servizi sociali dei Comuni e ancora meno sono i nuclei che hanno definito e sottoscritto con i servizi un patto per l'inclusione sociale.

Parte di provvedimento in formato grafico

Fonte: Elaborazioni grafiche da dashboard interna al MLPS per il monitoraggio del Reddito di Cittadinanza su dati forniti da INPS - Macro-sezione "Indicatori GePI". Dati aggiornati al 1° marzo 2021.

Come mostra la Figura 3.3, lo stato di attuazione di questi livelli essenziali risulta fortemente condizionato dall'avvento della pandemia. L'avvio nei territori delle attività connesse alla attuazione del Rdc è avvenuto nel mese di settembre. Infatti, a seguito dell'approvazione delle Linee Guida per la definizione dei Patti per l'Inclusione Sociale, il 23 luglio 2019, è stata definita e messa a disposizione dei comuni la Piattaforma GePi, che permette di compilare gli strumenti per la valutazione e la progettazione personalizzata: Scheda di Analisi Preliminare, Quadro di analisi per la valutazione multidisciplinare, Patto per l'inclusione sociale(2). La piattaforma è divenuta operativa il 2 settembre 2019, a seguito della emanazione del Decreto Ministeriale istitutivo del Sistema informativo del Reddito di cittadinanza (GU Serie Generale 258 del 04-11-2019), con il quale, in accordo con il Garante per la tutela dei dati personali, sono definiti e autorizzati tutti i flussi informativi tra i diversi Enti coinvolti nella attuazione della misura. A decorrere da tale data è stato avviato l'accreditamento degli operatori sulla piattaforma, previa sottoscrizione di una convenzione con i comuni che regola il trattamento dei dati personali. Da settembre a febbraio si osserva un aumento sostenuto delle attività di presa in carico e valutazione dei bisogni realizzate attraverso l'analisi preliminare. Nel mese di marzo si osserva una caduta delle attività (che tuttavia non sono state del tutto annullate) in concomitanza con la sospensione degli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di Cittadinanza disposta

dall'art. 40, co. 1, del DL 18/2020 (come successivamente modificato) a causa della pandemia, per 4 mesi a decorrere dal 17 marzo. Il periodo di sospensione e' terminato nel mese di luglio, sebbene alcuni territori abbiano proceduto gia' prima ad avviare contatti e attivita' di valutazione dei beneficiari, pur senza obblighi di parteciparvi da parte di questi ultimi. Anche una volta ripristinati gli obblighi di adesione da parte dei beneficiari, le attivita' sono potute ripartire ma a condizione che fossero rispettate modalita' atte a garantire la sicurezza e scongiurare il rinnovo dell'episodio pandemico. Come si vede dai dati, la crescita sostenuta delle attivita' si interrompe nuovamente a decorrere dal mese di ottobre, in concomitanza con la seconda ondata dei contagi della pandemia. Al riguardo non bisogna sottovalutare i maggiori carichi di lavoro che per effetto della emergenza economica e sociale indotta dalla pandemia hanno investito i servizi sociali. Le professioni sociali, dopo quelle mediche, sono infatti tra quelle maggiormente coinvolte nella gestione della emergenza e per questo piu' esposte ai suoi rischi. Al riguardo sono di interesse i dati pubblicati dall'INAIL aggiornati al 31 gennaio 2021. Tra le categorie piu' coinvolte dai contagi, dopo gli operatori della salute (la categoria dei tecnici della salute e' quella piu' coinvolta, seguita dagli operatori socio-sanitari e dai medici) figurano gli operatori socio-assistenziali con il 7,3% delle denunce (3,3% dei decessi).

(2) La piattaforma permette inoltre di svolgere l'analisi, il monitoraggio, la valutazione e il controllo del programma del Reddito di cittadinanza attraverso la condivisione delle informazioni sia tra le amministrazioni centrali e i servizi territoriali sia, nell'ambito dei servizi territoriali, tra i Centri per l'impiego e i servizi sociali.

Figura 3.3 - Avvio prese in carico e completamento analisi preliminare per mese

Parte di provvedimento in formato grafico

3.3 Le priorit 

A norma dell'art. 21 del D.Lgs. 147/2017 il Piano Povert  ha la specifica funzione di individuare lo sviluppo degli interventi a valere sulle risorse della quota servizi del Fondo povert  nell'ottica di una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di LEPS. L'articolazione nel Piano riflette, come il precedente, le tre funzioni individuate normativamente: attuazione dei livelli essenziali connessi al ReI/Rdc; interventi e servizi in favore di persone in povert  estrema e senza dimora; sperimentazione interventi in favore di coloro che, al compimento della maggiore et , vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorit  giudiziaria. Ad essa si aggiunge la separata funzione di rafforzamento del servizio sociale professionale attraverso l'assunzione di assistenti sociali, ai sensi della L. 178/2020 (art. 1 commi 797 ss.).

Nel rispetto di tale articolazione sono individuate anche alcune azioni e LEPS finanziati solo parzialmente dal Fondo povert  o, nel caso del sostegno alimentare, finanziate interamente da altre risorse. Nell'ottica di una programmazione integrata, tali azioni o LEPS individuano alcune, pur parziali, priorit  condivise a livello nazionale, alle quali possono concorrere risorse di diverse provenienze. La sezione 3.4 individuer  piu' precisamente le fonti di finanziamento, mentre la sezione 3.5 quantificher  in modo piu' analitico la destinazione delle specifiche risorse del Fondo Povert , sulla base delle previsioni della normativa corrente.

3.3.1 LEPS Potenziamento del servizio sociale professionale

Il Piano povert  2018-2020 definiva le priorit  per l'utilizzo delle risorse assegnate nella logica degli obiettivi di servizio, come strumento per avviare il riconoscimento di LEPS. In tale prospettiva identificava come prioritario innanzitutto il rafforzamento del servizio sociale professionale, le cui funzioni

sono essenziali per dare concreta attuazione al percorso di accompagnamento dei beneficiari: tale servizio costituisce infatti il perno attorno a cui ruota tutto l'impianto di attivazione e inclusione sociale della misura, dal momento del pre-assessment (l'analisi preliminare in cui si decide il successivo percorso nei servizi) alla progettazione. In questo contesto veniva identificato come primo obiettivo di servizio quello di assicurare un numero congruo di assistenti sociali, quantificabile in almeno un assistente ogni 5.000 abitanti. Inoltre, veniva data esplicita indicazione che "al fine di assicurare continuit  degli interventi e anche di evitare conflitti di interessi, appare opportuno che il servizio sia erogato dall'ente pubblico".

La Legge di bilancio 2021 (L. 178/2020), all'art. 1, co. 797, conferma la rilevanza di tale obiettivo che viene espressamente individuato in norma come LEPS, con la duplice finalit  di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata, e i servizi rivolti ai beneficiari del Rdc di cui all'art. 7, co. 1, del D.Lgs. 147/2017. A tal fine   formalmente definito in norma un LEPS definito da un rapporto tra assistenti sociali e popolazione residente pari a 1 a 5.000, cui si aggiunge un ulteriore obiettivo di servizio "sfidante" definito da un operatore ogni 4.000 abitanti.

Inoltre, viene previsto che in sede di decreto annuale di riparto del Fondo povert  sia riservata una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, per l'erogazione di un contributo economico a favore degli Ambiti sociali territoriali (ATS) in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione residente (ai sensi del co. 799). Il contributo   cos  determinato:

- 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
- 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.

Si noti, tuttavia, che nell'intervento del 2020 il legislatore non ha collegato il potenziamento del servizio sociale professionale associato all'incentivo all'esclusivo impiego nell'ambito del Rdc.

La ratio della norma   quella di garantire l'attuazione uniforme del suddetto LEPS sull'intero territorio nazionale, incentivando l'assunzione stabile di assistenti sociali da parte dei Comuni e dei relativi ATS. La stabilit  del rapporto di lavoro e la dipendenza organica dagli enti titolari della funzione sociale degli operatori preposti alla presa in carico dei cittadini residenti costituisce essa stessa una garanzia dell'esigibilit  di un LEPS appropriato e qualitativamente uniforme sull'intero territorio nazionale.

Laddove la norma prevede esplicitamente che i suddetti contributi siano considerati esterni alle finanze comunali e possano essere utilizzati per operare assunzioni anche in deroga ai vincoli assunzionali(3), anche le restanti risorse del Fondo Povert  possono concorrere al potenziamento del servizio sociale, con particolare riferimento al raggiungimento della soglia di un assistente sociale ogni 6.500 abitanti necessaria per l'accesso al contributo, anche se in tal caso non si applica automaticamente la deroga assunzionale. Il personale la cui spesa   sostenuta dal Fondo povert  per la funzione di attuazione dei livelli essenziali connessi al ReI/Rdc, deve in ogni caso essere dedicato all'area povert . Inoltre, qualora tale personale non fosse dedicato in modo esclusivo ai beneficiari del Rdc, devono comunque essere assicurate, con il concorso del personale a valere su altri fondi, le attivit  in favore dei beneficiari del Rdc che corrisponderebbero all'utilizzo esclusivo a tale fine.

In ogni caso, il potenziamento del servizio sociale professionale e il raggiungimento del LEPS di un assistente sociale ogni 5000 abitanti puo' essere sostenuto, oltre che dal complesso delle risorse del Fondo Povert , anche con il concorso del PON Inclusione e delle risorse aggiuntive del Fondo di solidariet  comunale esplicitamente

destinate al rafforzamento dei servizi sociali ai sensi dell'art. 1, comma 791 della Legge di bilancio 2021, anche in forza dell'esplicitazione di tale obiettivo fra quelli individuati dalla Commissione per i fabbisogni standard ai sensi della norma.

(3) Il comma 801 dell'art. 1 della L. 178/2020 prevede che "Per le finalita' di cui al comma 797, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e nel limite delle stesse nonche' dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126". In tal senso si e' espressa anche la Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, nel proprio parere n. 65 del 22.4.2021.

3.3.2 Rafforzamento dei servizi per l'attuazione del Rdc

I primi LEPS definiti nell'ambito del contrasto alla poverta', come gia' richiamato, sono costituiti dal sostegno economico, istituito inizialmente con la misura del Reddito di inclusione (ReI) e poi rafforzato con il Reddito di cittadinanza (Rdc), edal percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale ad esso associato, la cui attivazione deve, allo stesso modo del contributo economico, essere garantita in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, nei limiti delle risorse disponibili.

Attraverso la quota servizi del Fondo Poverta' sono finanziati la definizione dei Patti per l'inclusione sociale e gli interventi e servizi sociali necessari a sostenere le famiglie nel percorso verso l'autonomia (di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 147 del 2017), ivi compresi eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o associati, nonche' gli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei Progetti utili alla collettivita' (PUC), anche con il concorso delle risorse afferenti al PON Inclusione. Si tratta, ad eccezione delle componenti informatica e relativa ai PUC, di servizi gia' previsti nell'ambito del ReI, fatti salvi nel contesto del Rdc, con riferimento ai nuclei beneficiari non immediatamente attivabili per un percorso lavorativo, che la norma stabilisce vengano contattati dai servizi dei Comuni competenti in materia di contrasto alla poverta' per iniziare un percorso di inclusione sociale.

Al riguardo, gia' il primo Piano triennale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta' 2018-20, aveva individuato lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per l'attuazione del ReI come LEPS da garantire su tutto il territorio nazionale. A seguito dell'introduzione del Rdc, tale Piano e' stato fatto salvo nell'ambito del riparto delle risorse relative al 2019 e 2020, ferme restando le seguenti modificazioni: gli obiettivi e le priorita' indicate nel Piano per l'attuazione dei LEPS si intendono riferiti al Rdc (oltre che al ReI fino a conclusione della misura). In particolare, il finanziamento dei servizi finalizzati alla definizione e attuazione del Progetto personalizzato del ReI, si intende riferito ai servizi per il Patto per l'Inclusione sociale; la priorita' e l'obiettivo "punti di accesso al ReI", alla luce del venir meno per il Rdc del ruolo dei Comuni nella presentazione della domanda di accesso alla misura, sono soppressi; tuttavia, sono considerate ammissibili le spese per il segretariato sociale, in quanto servizio di accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali, che compare anche nell'elenco definito dall'art. 7 del D.Lgs. n. 147/2017.

Obiettivo del presente Piano e' pertanto dare continuita' agli interventi delineati dal Piano precedente per l'attuazione della

misura di contrasto alla povertà', come successivamente ridefiniti per affetto dell'entrata in vigore della norma istitutiva del Rdc, tenuto conto dell'incremento atteso della platea dei beneficiari e dell'impatto della pandemia non solo sulle condizioni economiche ma anche sull'ampliamento delle fragilità sociali.

3.3.2.1 LEPS Valutazione multidimensionale, progetto personalizzato e attivazione dei sostegni

In esito alla valutazione multidimensionale, il Patto per l'inclusione sociale prevede, che accanto all'esplicitazione degli obiettivi/risultati attesi e agli impegni che la famiglia assume (contatti con i servizi, ricerca attiva di lavoro, frequenza scolastica, ecc.), siano individuati gli specifici sostegni di cui il nucleo necessita. Il Patto investe le diverse dimensioni del benessere del nucleo - lavoro, formazione, istruzione, salute, casa - e riporta ad unitarietà gli interventi che possono essere messi in campo da parte delle diverse filiere amministrative di governo dei servizi territoriali (servizi sociali, centri per l'impiego, agenzie regionali per la formazione, ASL, scuola, servizi specialistici socio- sanitari, uffici per le politiche abitative, ecc.). In continuità con quanto previsto dal precedente Piano, nello specifico degli interventi e servizi sociali, la quota servizi del Fondo Povertà interviene a rafforzare i sostegni da prevedere nei progetti personalizzati, nell'ottica dell'attuazione dei LEPS. Oltre al segretariato sociale rivolto a tutti i cittadini e al servizio sociale professionale, l'elenco degli interventi e servizi finanziabili, previsto dal D. Lgs. 147/2017, è il seguente:

- tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione;
- sostegno socioeducativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare;
- assistenza domiciliare socioassistenziale e servizi di prossimità;
- sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;
- servizio di mediazione culturale;
- servizio di pronto intervento sociale.

Nel rispetto dei principi di proporzionalità, appropriatezza e non eccedenza dell'intervento rispetto alle necessità di sostegno del nucleo familiare, rilevate in coerenza con la valutazione multidimensionale e con le risorse disponibili, già nel precedente Piano si è ritenuto di fissare un target nei termini dell'attivazione degli interventi e dei servizi sociali solo nei casi di bisogno complesso e di un assessment che dà luogo all'attivazione dell'equipe multidisciplinare. Quale obiettivo di servizio è stato stabilito che almeno per tutti i nuclei in cui si sia proceduto alla definizione del quadro di analisi approfondito, venga attivato come sostegno nel progetto uno degli interventi o dei servizi sociali sopra richiamati. Inoltre, è stato identificato uno specifico target di intervento, in relazione alle evidenze scientifiche che portano a considerare i primi anni di vita - i primi mille giorni - una delle fasi più delicate dell'esistenza, in cui la presenza di specifici fattori di rischio può avere effetti duraturi per il resto della vita così come, viceversa, interventi precoci e di natura preventiva risultano avere la maggiore efficacia. In continuità con il precedente Piano, un obiettivo specifico è quindi l'attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità ogni qual volta si presenti una situazione di bisogno complesso come sopra definita e nel nucleo sia presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni della sua vita.

Questi obiettivi sono confermati dal presente Piano. Per sostenerli, alla luce delle difficoltà riscontrate in molti territori nella possibilità di attivare in numero adeguato le équipe multiprofessionali necessarie, nonché nella programmazione e gestione dei servizi di supporto necessari, si suggerisce l'opportunità di dedicare le risorse del Fondo Povertà, così come per il Fondo nazionale politiche sociali e per le risorse derivanti dai fondi europei, anche al potenziamento delle altre figure professionali in ambito sociale necessarie ad assicurare la

valutazione multiprofessionale e l'attivazione dei sostegni necessari. L'attivazione delle equipe multiprofessionali e dei sostegni per le famiglie con bisogni complessi rappresentano dunque una priorit  del presente Piano, nell'ottica del riconoscimento di un diritto soggettivo alla presa in carico. In particolare,   necessario assicurare nei territori la presenza di professionalit  e competenze in grado di garantire la progettazione, il management e l'accompagnamento dei beneficiari con riferimento alle diverse dimensioni del bisogno.

3.3.2.2 LEPS Pronto intervento sociale

Il Pronto intervento sociale, compreso fra i servizi attivabili ai sensi dell'art. 7, co. 1, del D.Lgs. 147/2017 e gi  ricompreso, ai sensi dell'art. 22, co. 4, della L. 328/2000 fra quelli che devono essere attivati in tutti gli ambiti, viene individuato fra quelli da qualificare formalmente, gi  nei primi anni di validit  della corrente programmazione, come LEPS da garantire in ogni ATS, nei termini descritti nella scheda tecnica riportata nella Sezione 3.7.1, che definisce il servizio con riferimento ai suoi contenuti minimali che devono essere assicurati in ogni ambito e alle modalit  del suo espletamento.

Come gi  evidenziato nel precedente Piano povert  2018-2020, in particolare con riferimento alle funzioni di segretariato sociale, per alcuni dei servizi previsti dall'art. 7, co. 1 del D.Lgs. 147/2017, non   possibile distinguere uno specifico dell'area "povert  nel servizio correntemente offerto a livello territoriale, trattandosi di servizi tipicamente trasversali a tutta l'offerta di servizi sociali. Inoltre, pu  non essere possibile distinguere il servizio per tipologie di utenza dell'area povert , ad esempio in riferimento alla specifica previsione del ReI/Rdc.

  il caso del Pronto intervento sociale servizio che pu  avere riflessi trasversali a tutta l'offerta di servizi sociali e per il quale, nella pratica corrente dei territori, non risulta generalmente possibile distinguere uno specifico dell'area "povert ", o del ReI/Rdc. Conseguentemente, alla fornitura di tale servizio, nell'ottica del suo riconoscimento come LEPS, concorreranno risorse a valere sia sulla componente Rdc che sulla componente povert  estrema del Fondo Povert , cui si aggiungeranno fino a 90 milioni su 3 anni provenienti dalle risorse REACT EU confluite nel PON Inclusione e finanziamenti aggiuntivi, per gli anni successivi, a valere sul POC Inclusione e sulla nuova programmazione PON Inclusione 2021-2027 (cfr. Tabella 3.1 e Tabella 3.2 pi  avanti).

3.3.3 Servizi per la povert  e la marginalit  estrema

Con riferimento alla grave marginalit  adulta e in particolare alla condizione di senza dimora non esistono ancora dei LEPS definiti dalla normativa nazionale. Attraverso il seguente Piano si intende favorire l'effettiva esigibilit  dei diritti universali e l'accessibilit  ai servizi generali da parte degli utenti in condizioni di marginalit , con particolare riferimento alle persone senza dimora, nell'ambito di una strategia complessiva di intervento che prevede la definizione di LEPS anche in tale ambito di intervento.

In continuit  con il precedente Piano, gli interventi finanziati dovranno prendere a riferimento le "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia". Le Linee di indirizzo, sono state oggetto di accordo in sede di Conferenza Unificata il 9 novembre 2015 e costituiscono il principale strumento di riferimento per le Regioni e i Comuni nella costruzione e implementazione a livello locale di sistemi di intervento sociale per il contrasto alla povert  estrema, anche valorizzando l'apporto delle organizzazioni del volontariato e delle altre organizzazioni del Terzo Settore; gli indirizzi condivisi riprendono gli intenti della Legge quadro sul sistema integrato di interventi e servizi sociali n. 328/2000, che include gli interventi di contrasto della povert  e il rafforzamento dei servizi di accompagnamento dei senza dimora tra le componenti del sistema da rafforzare per promuovere l'inclusione sociale dei cittadini (articolo 22, comma 2, lettera a). L'intento   quello di favorire l'implementazione di interventi

organici e strutturati in grado di assicurare prestazioni uniformi a livello nazionale e di superare la logica emergenziale.

Le linee di indirizzo promuovono il superamento di approcci di tipo emergenziale in favore di approcci maggiormente strutturati. In quest'ultima tipologia rientrano i cosiddetti approcci housing led e housing first, i quali assumono il rapido reinserimento in un'abitazione come punto di partenza affinché i senza dimora possano avviare un percorso di inclusione sociale. Comune a tutti gli approcci strutturati è il punto di divergenza rispetto ai servizi emergenziali, e' la cosiddetta pratica della "presa in carico": partendo dal riconoscimento dello stato di bisogno del soggetto e dal mandato istituzionale ad un operatore sociale, si declina un progetto mirato a potenziare le capacità della persona affinché esca dalla condizione di disagio e riprenda il controllo della propria vita e l'autonomia.

Anche i servizi e gli interventi di bassa soglia o di riduzione del danno possono essere concepiti in una logica non emergenziale, all'interno di un sistema strutturato. Essi possono essere concepiti all'interno di un sistema di servizi strategicamente orientati verso il perseguimento del maggior grado di inclusione sociale possibile per ciascuna persona in stato di bisogno, al fine di garantire innanzitutto risposte primarie ai bisogni delle persone senza dimora mediante servizi di pronta e prima accoglienza svolti in strada o in strutture di facile accessibilità, in una dimensione di prossimità rispetto alla persona e che crei le condizioni per una successiva presa in carico.

In tale ottica, il presente Piano accoglie con favore l'iniziativa della Commissione Europea, del Consiglio e del Parlamento Europeo che il 21 giugno 2021 a Lisbona hanno avviato con una dichiarazione comune la Piattaforma europea per il contrasto al fenomeno dei senza dimora, impegnandosi ad operare in tal senso.

3.3.3.1 LEPS - Accessibilità ai diritti esigibili: la residenza

Le persone senza dimora hanno i medesimi diritti, doveri e potestà di ogni altro cittadino; l'ordinamento italiano non prevede diritti o interessi legittimi o doveri specifici per chi si trovi in condizioni di homelessness. Come sottolineato nelle Linee guida, il problema principale non è quindi definire quali siano i diritti delle persone senza dimora, ma comprendere se i diritti universali di cui godono siano o meno per loro esigibili come lo sono per ogni altro cittadino. Infatti, per le persone senza dimora, anche se formalmente titolari di diritti, esistono alcune barriere specifiche, legate alla loro condizione abitativa e di emarginazione, che impediscono o possono impedire l'accesso ai diritti fondamentali garantiti a ogni altro cittadino.

Particolarmente importante in tal senso è il diritto alla residenza, in quanto l'iscrizione anagrafica in un Comune italiano è porta di accesso imprescindibile per poter accedere ad ogni altro diritto, servizio e prestazione pubblica sul territorio nazionale. Tale preconditione è normativamente pienamente esigibile.

L'ordinamento giuridico prevede una norma specifica per la residenza anagrafica delle persone senza dimora, norma contenuta all'art. 2, comma 3 della L. 1228 del 24 dicembre 1954, nota come "legge anagrafica". Essa stabilisce che "la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel Comune ove ha il domicilio, e in mancanza di questo nel Comune di nascita". L'elezione del domicilio, nell'accezione ampia prevista dalla Cassazione, di fatto, è elemento sufficiente perché una persona senza dimora possa ottenere dal Comune nel quale ciò avviene, la residenza anagrafica.

Tuttavia, sono ancora molte le persone che non accedono a questo diritto esigibile. Inoltre, la residenza "fittizia" può non essere sufficiente a favorire l'accesso ad altri diritti, se non è accompagnata da un servizio che consenta l'effettiva reperibilità della persona. In vista della sua definizione normativa, viene dunque individuato come LEPS quello di garantire in ogni Comune, alle persone che lo eleggono a proprio domicilio, anche se prive di un alloggio, servizi che permettano di rendere effettivo il diritto all'iscrizione anagrafica, compreso il servizio di fermo posta necessario a ricevere comunicazioni di tipo istituzionale. Tali

servizi, nei termini descritti nella scheda tecnica riportata nella Sezione 3.7.2, che definisce il servizio con riferimento ai suoi contenuti minimali che devono essere assicurati in ogni ambito e alle modalita' del suo espletamento, verranno sostenuti con risorse del Fondo Poverta' che potranno essere integrate con risorse provenienti dal REACT EU.

3.3.3.2 Presa in carico e accompagnamento per l'accesso alle prestazioni universali - Centri servizi per il contrasto alla poverta'

Un secondo obiettivo e' quello di assicurare la presa in carico delle persone in condizioni di marginalita', anche al fine di favorire l'accesso integrato alla intera rete dei servizi. In generale, vale a livello generale quanto riportato nelle Linee guida circa la necessita' "dell'attivazione coordinata di tutte le risorse professionali e culturali, formali ed informali, esplicite e implicite che, in un territorio, possono essere messe a disposizione della persona in difficolta', a partire da una specifica relazione di aiuto, al fine di ricostituire un legame sociale funzionante e adeguato ad una sopravvivenza dignitosa".

L'attivita' di presa in carico costituisce un passaggio fondamentale per le persone che si trovano in condizioni di homelessness, ma piu' in generale per tutte le persone che sperimentano condizioni di deprivazione materiale; in tali condizioni deve essere il piu' possibile favorito l'accesso al complesso dei servizi e delle prestazioni. Si pensi ad esempio alla iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale per usufruire dell'assistenza del Medico di famiglia o alla compilazione dell'ISEE e presentazione della domanda di accesso al Rdc. Con riferimento al Rdc, nella interpretazione della norma e' stato chiarito che il requisito relativo ai dieci anni di residenza, di cui gli ultimi due in modo continuativo, debba essere inteso nei termini di residenza effettiva, consentendo quindi anche alle persone che abbiano subito le cancellazioni anagrafiche per irreperibilita' di accedere al beneficio, qualora attraverso riscontri oggettivi possa essere dimostrata la loro presenza nel territorio. Tuttavia, in assenza di servizi che possano orientare e accompagnare nelle procedure di richiesta, difficilmente le persone maggiormente in difficolta' accederanno alla misura.

In tale contesto, una specifica linea di attivita', finanziata con PNNR vede la costruzione nei territori di "centri servizi" leggeri dedicati al contrasto della poverta' e della marginalita', anche estrema, che costituiscano luoghi dove oltre alla presa in carico sociale possano essere offerti altri tipi di servizio (distribuzione beni, ambulatori sanitari, mensa, orientamento al lavoro, servizi di fermo posta, ecc.), sia erogati direttamente dai servizi pubblici che dalle organizzazioni del Terzo Settore, comprese quelle di volontariato. La progettualita' prevede la creazione di almeno un centro servizi in 250 ATS, prevedendo un finanziamento di circa 1,1 milioni per centro, per un totale di circa 270 milioni di euro. Dal punto di vista operativo, la scheda tecnica riportata nella Sezione 3.7.3, definisce il servizio sia con riferimento ai suoi contenuti minimali che devono essere assicurati in ogni progettualita' che alle modalita' del suo espletamento. Al termine del PNRR, che finanzia soprattutto la componente di investimento necessaria per la realizzazione dei progetti e fino a tre anni di costi operativi, i costi operativi verranno posti a carico degli altri fondi sociali nazionali ed europei.

3.3.3.3 Housing first

In continuita' con il Piano poverta' 2018-2020, sulla base del modello gia' concordato in sede di Conferenza Unificata e delle Linee guida, documenti cui si rimanda per le specifiche tecniche, nell'ottica di programmazione del presente Piano si intende dare un forte impulso alle attivita' volte ai progetti legati all'housing first. A tal fine concorreranno sia le risorse previste nell'ambito della componente del Fondo Poverta' destinata al contrasto della poverta' estrema, che le risorse dello specifico progetto del PNRR che prevede l'attivazione di nuove progettualita' basate sull'housing

first, per una spesa di circa 175 milioni nell'orizzonte programmatico del PNRR, volti all'attivazione di 250 interventi per un valore unitario di oltre 700.000 euro, per la maggior parte destinati agli investimenti necessari. Come nel caso precedente, una volta finanziato il costo di investimento, i relativi costi operativi, per il primo triennio coperti dal PNRR, verranno successivamente posti a carico degli altri fondi sociali nazionali ed europei. L'housing first non è al momento prefigurabile come LEPS, ma la progettualità del PNRR ne potrà prefigurare uno che affronti il tema, laddove condiviso.

3.3.3.4 Interventi di sostegno materiale

Fra gli interventi di contrasto alla povertà e alla marginalità si ritiene di indicare quello volto al sostegno materiale delle persone e delle famiglie in condizioni di bisogno fra quelli individuati come prioritari, per quanto non esplicitamente finanziato con quote specifiche del Fondo povertà.

In effetti, si fa riferimento ai servizi di supporto in risposta ai bisogni primari (distribuzione viveri; distribuzione indumenti; distribuzione farmaci; docce e igiene personale; mense; unità di strada che svolgono attività di ricerca e contatto con le persone che necessitano di aiuto; contributi economici una tantum), attività che durante la crisi associata al Covid-19 hanno mostrato ancor di più la loro importanza.

In tal senso si conferma anche nella nuova programmazione FSE+ che porterà alla definizione del nuovo PON Inclusione 2021-2027 la scelta, già effettuata della programmazione 2014-2020 con il programma FEAD, di destinare importanti risorse alla distribuzione attraverso la capillare rete costituitasi attorno a detto programma, e con l'attivo coinvolgimento degli Enti locali. Al programma FEAD sono destinate risorse aggiuntive per 190 milioni provenienti dall'iniziativa europea REACT- EU, mentre il programma sarà pienamente integrato, con importanti risorse, all'interno della programmazione del nuovo PON Inclusione 2021-2027, che assorbirà il FEAD.

3.3.3.5 Altri interventi e servizi dedicati alla marginalità estrema

La meta delle risorse del Fondo povertà riservate alla marginalità estrema sono dedicate alla programmazione di interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora individuati dai territori sulla base delle esigenze rilevate, con riferimento al generale obiettivo di disporre di sistemi strutturati di intervento sociale per il contrasto alla povertà estrema, in attuazione delle "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia", oggetto di accordo in sede di Conferenza Unificata del 5 novembre 2015.

3.3.4 Sostegno ai neomaggiorenni in uscita da un percorso di presa in carico a seguito di allontanamento dalla famiglia di origine

Pur senza essere materia soggetta a una discrezionalità nell'ambito della definizione dell'utilizzo della quota servizi del Fondo povertà, si ricorda che l'articolo 1, comma 335, della L. 178/2020, riserva 5 milioni del fondo povertà al fine di dare continuità alla sperimentazione di interventi in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, cosiddetti careleavers, volti a prevenire condizioni di povertà e permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia, avviata ai sensi dell'art. 1, co. 250, della L. 205 del 2017. Per il dettaglio delle relative azioni rivolte ai care leavers si rinvia all'apposita sezione nell'ambito del Capitolo 2 (Piano sociale nazionale).

3.4 Una programmazione integrata

Il Fondo povertà costituisce solo una delle fonti di finanziamento degli interventi di lotta alla povertà sul territorio. Altre risorse e altri programmi ne integreranno, sull'orizzonte di programmazione le disponibilità. In particolare, come già nella

precedente programmazione, concorreranno agli obiettivi le risorse del PON InCLUSIONE 2014-2020, del FEAD e del nuovo PON InCLUSIONE 2021-2027 inserito nel nuovo FSE+ che ricomprende anche il programma FEAD. Risorse significative arriveranno anche dall'iniziativa REACT-EU le cui risorse confluiscono nell'attuale programmazione FEAD e PON InCLUSIONE, per un ammontare pari rispettivamente a 190 e 90 milioni di euro. Infine, all'interno del PNRR e' previsto un investimento per 450 milioni destinato a finanziare 250 progetti di housing first e 250 centri servizi per il contrasto alla poverta'. Ulteriori risorse potranno derivare anche dall'avvio, deliberato nel mese di giugno 2021, a livello nazionale del programma operativo complementare al PON InCLUSIONE, denominato POC InCLUSIONE, nel quale confluiranno le risorse derivanti dalla riduzione dei tassi di cofinanziamento nazionale dei programmi europei.

La Tabella 3.1 riassume, per ciascuna delle aree prioritarie di intervento individuate nella sezione precedente le diverse fonti di finanziamento individuate.

Nell'ambito delle azioni collegate alla componente Rdc del Fondo poverta', al rafforzamento del servizio sociale professionale mediante assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali concorre, oltre che il Fondo Poverta' stesso, il Fondo di solidarieta' comunale. Al Pronto intervento sociale, concorrono risorse del Fondo Poverta', sia nella componente Rdc che nella componente poverta' estrema, insieme alle risorse di REACT-EU e, al termine del triennio, del nuovo PON InCLUSIONE. La rimanente parte della componente Rdc del Fondo poverta' concorre al perseguimento del LEPS relativo alla presa in carico associata alla definizione del Patto per l'inclusione sociale del Rdc, insieme a risorse del vecchio e nuovo PON InCLUSIONE.

In ambito di poverta' estrema, per i progetti di housing first si affiancherà ad un contenuto finanziamento a valere sul Fondo poverta' il ben più consistente finanziamento a valere sul richiamato progetto PNRR, che, come detto, finanzia anche i centri servizi per il contrasto alla poverta'. Per ambedue le iniziative, laddove il PNRR permetterà di finanziare l'investimento e gli associati servizi per un triennio, il finanziamento dei relativi servizi successivamente passerà a carico del PON InCLUSIONE e dei Fondi nazionali. I fondi REACT EU saranno destinati, insieme ad una limitata componente di Fondo poverta', al finanziamento del Pronto intervento sociale e, residualmente, dei servizi di posta e per la residenza virtuale. Per l'attività di sostegno alimentare e deprivazione materiale e' previsto il finanziamento sul FEAD e, nella nuova programmazione 2021-2027, sul nuovo PON InCLUSIONE.

Infine, per quanto riguarda i careleavers, si conferma il finanziamento a valere sul Fondo poverta', ferma restando, naturalmente, la possibilità di integrare le risorse individuate, sia in seguito ad interventi normativi sia in seguito a stanziamenti stabiliti a livello territoriale.

Tabella 3.1 - Utilizzi del fondo poverta' e altri finanziamenti 2021-2023 e prospettive successive

Parte di provvedimento in formato grafico

3.5 Gli ambiti di utilizzo del Fondo poverta'

A seguito dell'introduzione del Rdc, con la Legge di bilancio per il 2019 viene istituito un apposito fondo per il finanziamento della prestazione monetaria. Conseguentemente, il Fondo poverta' viene ridotto e finalizzato al solo finanziamento degli interventi previsti dal Piano nazionale per il contrasto alla poverta' e, in particolare, l'accompagnamento e il rafforzamento dei servizi e degli interventi attivati nei Patti per l'inclusione sociale sottoscritti dai beneficiari del Rdc, che acquisiscono la natura di LEPS, nei limiti delle risorse disponibili. A tale utilizzo, la norma (art. 7 del D.Lgs. 147/2017), come richiamato, associa due ulteriori componenti, di importo minore, la prima destinata ai servizi per la poverta' estrema e la seconda a finanziare la presa in carico dei cosiddetti care leavers. Inoltre, ai sensi della Legge di bilancio 2021, a decorrere dal 2021 fino a 180 milioni annui sono destinati al

finanziamento degli incentivi destinati agli ATS per l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali; l'esatto ammontare delle risorse destinate al finanziamento di tali incentivi sono determinate annualmente con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno: in tale decreto il Ministro individua le risorse "prenotate" per l'anno in corso e quelle "liquidabili" relative all'anno precedente, corrispondenti al numero di assistenti sociali a tempo indeterminato in servizio presso gli ATS e i comuni che ne fanno parte annunciato ed effettivamente realizzato nel corso dell'anno. Il DM 144 del 25.6.2021 a firma del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Orlando ha fissato le risorse prenotabili per il 2021 in euro 66.905.066, mentre per gli anni successivi la quota massima di 180 milioni deve essere considerata.

Le risorse complessivamente afferenti al Fondo Povertà' nel triennio 2021-2023 sono pari 622 milioni di euro per ciascun anno, dei quali 3 sono attualmente indisponibili, perché accantonati dal Ministero dell'economia a copertura di un'iniziativa legislativa che mira all'estensione delle tutele ai caregiver.

La Tabella 3.2 riassume gli impieghi del Fondo povertà' nell'orizzonte triennale di programmazione conseguenti al presente Piano.

Il Decreto di riparto del Fondo povertà' determinerà i criteri di allocazione fra gli ATS delle relative risorse, anche con riferimento:

- alla previsione di cui all'art. 7 co. 9 del D.Lgs. 147/2017 che la quota destinata alla povertà' estrema sia distribuita anche con riferimento alla distribuzione territoriale dei senza dimora;
- alla previsione, contenuta nel citato Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25.6.2021, ai fini di sostenere gli ambiti sociali che non riescono già nel 2021 ad accedere all'incentivo, di proporre, in sede di riparto del Fondo povertà' 2021, al concertante Ministro dell'economia e delle finanze, alle Regioni e ai Comuni di considerare quale autonomo criterio di riparto il riconoscimento a ciascun ATS di una somma pari nel 2021 al 50% della differenza fra la somma massima attribuibile a ciascun ambito ai fini dell'incentivo e la somma prenotata sulla base delle comunicazioni degli stessi ATS e di proporre che tale percentuale si riduca al 35% nel 2022, al 20% nel 2023, azzerandosi negli anni successivi.

Tabella 3.2 - Utilizzo del fondo povertà' 2021-2023
Parte di provvedimento in formato grafico

3.6 Flussi informativi, rendicontazione e indicatori

Al fine di agevolare la programmazione delle risorse con modalità omogenee, in coerenza con il Piano e nel rispetto delle funzioni normativamente attribuite alle regioni, nell'ambito del decreto di riparto è definito lo schema dell'atto di programmazione regionale.

Con riferimento al sistema di rendicontazione delle quote del Fondo povertà', è attiva da tempo la piattaforma Multifondo, il sistema informativo della Direzione generale per la lotta alla povertà' e per la programmazione sociale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, volto alla gestione delle risorse destinate al finanziamento degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla povertà'.

Il Multifondo è un sistema user-centered realizzato con lo scopo di assicurare una gestione unitaria dei diversi fondi sociali all'interno di una medesima soluzione informatica e garantire la piena digitalizzazione dei processi di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei Fondi. Attualmente, i programmi coinvolti sono il PON Inclusion, PO I FEAD, il progetto Su.Pr.Eme. Italia e il Fondo povertà'.

In merito al Fondo povertà', la piattaforma Multifondo coinvolge il personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circa 600 Ambiti territoriali, 19 Regioni e 8 Città metropolitane e comprende le funzionalità inerenti ai seguenti moduli: programmazione e attivazione, rendicontazione e verifiche e controlli

delle risorse della Quota servizi, della Quota povertà estrema e della Quota care leavers.

I benefici derivanti dall'implementazione del nuovo sistema sono: la gestione integrata dei dati, l'accesso alle informazioni in modalità sicura, l'armonizzazione delle attività svolte dai vari attori partecipanti, la possibilità di gestire la rendicontazione in maniera strutturata, di visionare le informazioni in tempo reale, e la semplificazione delle attività di monitoraggio.

Il personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per le tre quote del Fondo povertà, è abilitato ai seguenti moduli:

- Programmazione delle risorse: funzionalità mediante la quale l'utente può procedere con la creazione e il caricamento a sistema del piano nazionale di riparto delle risorse del Fondo per ciascuna annualità;
- Verifiche e controlli: funzionalità mediante la quale l'utente può procedere alle verifiche sulle Dichiarazioni di spesa e sulla documentazione giustificativa caricate dagli Ambiti Territoriali, approvando, rifiutando o richiedendo integrazioni sulle spese inviate.

Le Regioni, per le tre quote del Fondo povertà, sono abilitate ai seguenti moduli:

- Programmazione delle risorse: in base alla Quota del Fondo considerata, la funzionalità permette all'utente di gestire adempimenti differenti.
- Quota Servizi: la funzionalità permette all'utente di procedere con l'approvazione o richiesta di modifica degli indicatori (quota regionale sul totale nazionale dei nuclei familiari beneficiari del ReI o del Rdc sulla base del dato, comunicato dall'INPS, aggiornato al mese di agosto 2020, cui è attribuito un peso del 60% e quota di popolazione regionale residente sul totale della popolazione nazionale, secondo i dati Istat aggiornati al 1° gennaio 2020, cui è attribuito un peso del 40%) previsti dal Decreto di riparto impiegati per la distribuzione delle risorse al complesso degli ambiti territoriali. Nel caso di modifica è consentito inserire un indicatore regionale ridefinendo opportunamente il peso degli indicatori nazionali, che non può comunque per ciascun indicatore singolarmente preso essere inferiore al 40%;
 - Povertà estrema: la funzionalità permette all'utente di inserire a sistema il riparto delle risorse agli Ambiti territoriali che rispettino i requisiti individuati dall'art. 5 del Decreto interministeriale del 18 maggio 2018, richiamato dai successivi decreti di riparto del Fondo;
 - Care Leavers: la funzionalità permette all'utente di inserire a sistema il riparto delle risorse agli Ambiti interessati dalla sperimentazione e caricare la programmazione a livello regionale sulle tre azioni previste (n. di Care Leavers, n. di borse per l'autonomia, n. di tutor coinvolti).
- Verifiche e Controlli: Funzionalità mediante la quale l'utente può monitorare lo stato di avanzamento della spesa rendicontata dai propri Ambiti territoriali.
- Gli Ambiti territoriali, per le tre quote del Fondo povertà, sono abilitati ai seguenti moduli:
 - Programmazione e attivazione delle risorse: funzionalità mediante la quale l'utente può procedere con l'inserimento delle risorse assegnate all'Ambito distribuendole sugli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà per ciascuna annualità del Fondo;
 - Rendicontazione: funzionalità mediante la quale l'utente può procedere con la creazione delle Dichiarazioni di spesa (DdS), il caricamento delle spese e di tutta la documentazione giustificativa a supporto della rendicontazione delle risorse prevista dalle Linee Guida del Fondo povertà.
 - Le Città metropolitane, per la Quota povertà estrema, sono abilitate ai seguenti moduli:
 - Programmazione e Attivazione delle risorse: funzionalità mediante la quale l'utente può procedere con il caricamento

della programmazione della Citta' metropolitana, se delegata dalla Regione, e l'inserimento del riparto delle risorse assegnate alla Citta' sugli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta' per ciascuna annualita' della Quota;

- Rendicontazione: funzionalita' mediante la quale l'utente puo' procedere con la creazione delle Dichiarazioni di spesa (DdS), il caricamento delle spese e di tutta la documentazione giustificativa a supporto della rendicontazione delle risorse prevista dalle Linee Guida del Fondo poverta'.

In fase di controllo la raccolta di informazioni verra' integrata per adeguarla alle esigenze di programmazione e rendicontazione delle risorse che scaturisce dal presente piano, con particolare riferimento alla verifica delle azioni individuate in questa sede volte al perseguimento o alla prefigurazione di LEPS.

3.7 Allegato: Schede tecniche

3.7.1 Scheda LEPS Pronto intervento sociale Denominazione del servizio:

Pronto intervento sociale.

Descrizione sintetica del servizio:

Il servizio si attiva in caso di emergenze ed urgenze sociali, circostanze della vita quotidiana dei cittadini che insorgono repentinamente e improvvisamente, producono bisogni non differibili, in forma acuta e grave, che la persona deve affrontare e a cui e' necessario dare una risposta immediata e tempestiva in modo qualificato, con un servizio specificatamente dedicato.

Il pronto intervento sociale viene assicurato 24h/24 per 365 giorni l'anno. In relazione alle caratteristiche territoriali e di organizzazione dei servizi, puo' essere attivato come uno specifico servizio attivato negli orari e giorni di chiusura dei servizi territoriali oppure come intervento specialistico sempre attivo. Nel primo caso il pronto intervento sociale viene assicurato direttamente dai servizi territoriali negli orari di apertura.

Il pronto intervento sociale si rapporta con gli altri servizi sociali ai fini della presa in carico, laddove necessaria.

Obiettivi:

- garantire una risposta tempestiva alle persone che versano in una situazione di particolare gravita' ed emergenza per quello che concerne problematiche a rilevanza sociale anche durante gli orari e giorni di chiusura dei servizi territoriali, 24h/24 e 365 all'anno;
- realizzare una prima lettura del bisogno rilevato nella situazione di emergenza ed attivare gli interventi indifferibili ed urgenti;
- inviare/segnalare ai servizi competenti per l'eventuale presa in carico;
- promuovere una logica preventiva svolgendo un'azione di impulso alla costruzione e lettura attenta e partecipata di mappe di vulnerabilita' sociale di un determinato territorio, nonche' alla raccolta di dati sul bisogno sociale anche in funzione di azioni di analisi organizzativa dei servizi e delle risorse;
- promuovere protocolli con le FF.OO., il servizio sanitario e il privato sociale per garantire da parte del territorio strumenti di analisi per il riconoscimento delle situazioni di emergenza, risorse e servizi per garantire gli interventi (ad esempio la pronta accoglienza di minori e minori stranieri non accompagnati e' condizionata alle convenzioni con strutture di questo tipo nel territorio).

Target di utenza:

Il Servizio di pronto intervento sociale di norma svolge la propria funzione rispetto ad una pluralita' di target (minori, vittime di violenza, vittime di tratta, persone non autosufficienti, adulti in difficolta', ecc.). Nell'ambito di questi, deve sempre

essere garantita, con modalita' organizzative definite a livello territoriale, la risposta in emergenza anche ai seguenti bisogni:

- situazioni di grave poverta'/poverta' estrema che costituiscano grave rischio per la tutela e l'incolumita' psico-fisica della persona;
- situazioni di abbandono o grave emarginazione con rischio per l'incolumita' della persona e/o di grave rischio per la salute socio-relazionale, in assenza di reti familiari e sociali.

Funzioni svolte/interventi e servizi erogati

Attivita' core:

A seguito della segnalazione, il servizio effettua una prima valutazione professionale e fornisce assistenza immediata, necessaria e appropriata alla persona, documentando ogni azione svolta e predisponendo un progetto d'aiuto urgente, che deve essere tracciato nel sistema informativo sociale in uso nel territorio. Sulla base della tipologia di bisogno rilevato e dell'esito del pronto intervento, il servizio segnala la situazione e trasmette la documentazione relativa agli interventi svolti in regime di emergenza e urgenza al servizio sociale competente, e/o ad altri servizi, nel primo momento utile per garantire la continuita' della presa in carico.

L'intervento deve quindi garantire le seguenti funzioni:

- il ricevimento delle segnalazioni nelle modalita' concordate a livello territoriale (direttamente dalle persone in condizioni di bisogno, da altri cittadini, dai servizi pubblici e privati che hanno sottoscritto uno specifico accordo, ecc.)
- risposta urgente ai bisogni di accoglienza per periodi brevi in attesa dell'accesso ai servizi;
- attivazione di attivita' di aggancio, ascolto e lettura del bisogno attraverso: operatori del servizio, intervento delle Unità di strada (UDS);
- prima valutazione del bisogno, documentazione dell'intervento e segnalazione ai servizi.

Modalita' di accesso:

In relazione ai bisogni ed alle caratteristiche territoriali il servizio potra' essere ad accesso pubblico (numero verde, mail, ecc.) oppure attivabile dai servizi pubblici e privati sulla base di accordi e modalita' operative individuati a livello territoriale.

Integrazione con altri servizi:

Il servizio per sua natura opera in maniera integrata con tutti i servizi territoriali ed in particolare:

- Servizi sociali;
- Servizi sanitari (ospedali, CSM, SERT);
- Forze dell'ordine;
- Enti del Terzo settore (strutture di accoglienza, ecc.);
- Centri Antiviolenza.

Indicazioni sulle modalita' attuative:

Costituzione di una Centrale operativa del servizio dedicato e specifico per il pronto intervento sociale, attiva 24h/24 365 gg/anno.

Essa interviene gestendo telefonicamente la situazione di urgenza preoccupandosi di attivare, qualora la chiamata lo richieda, una valutazione professionale immediata, che in relazione all'organizzazione del Servizio, puo' essere svolta dall'Assistente Sociale reperibile che si reca presso il luogo in cui si e' verificata l'emergenza (uffici delle Forze dell'Ordine del territorio, Ospedale, ecc.) oppure altre figure individuate (UDS, ecc.).

Tale nucleo professionale svolge un'istruttoria tecnica qualificata e, ove necessario, provvede all'immediata protezione della persona in stato di bisogno, redigendo un documento di sintesi dell'intervento effettuato da inviare ai servizi competenti.

In relazione alla dimensione territoriale e ai modelli organizzativi adottati, la copertura h24 del servizio puo' avvenire attraverso un servizio dedicato che si attiva negli orari e giorni di

chiusura dei servizi territoriali, oppure come intervento specialistico sempre attivo. Nel primo caso, nei relativi orari di apertura i servizi territoriali svolgono anche la funzione di pronto intervento sociale.

Livelli essenziali della prestazione:

Compreso fra i servizi attivabili ai sensi dell'art. 7, co. 1, del D.Lgs. 147/2017 e già ricompreso, ai sensi dell'art. 22, co. 4, della L. 328/2000 fra quelli che devono essere attivati in tutti gli ambiti.

In ogni territorio deve essere garantito un servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari.

Livelli di servizio:

Costituzione di una Centrale operativa del servizio dedicato e specifico per il pronto intervento sociale, attiva 24h/24 365 gg/anno, che garantisca:

- l'attivazione in emergenza di risposte ai bisogni indifferibili e urgenti, anche attraverso la fornitura di beni di prima necessità e l'inserimento per periodi brevi in posti di accoglienza dedicati, in attesa dell'accesso ai servizi;
- l'attivazione di attività di aggancio, ascolto e lettura del bisogno attraverso operatori del servizio e/o intervento delle UDS;
- una prima valutazione del bisogno, documentazione dell'intervento e segnalazione ai servizi.

Gli specifici interventi in emergenza attivabili a favore delle persone senza dimora o in situazione di grave marginalità devono essere disponibili almeno nei comuni con più di 50.000 abitanti (e nei capoluoghi di provincia).

Risorse:

Il rafforzamento dei servizi di pronto intervento sociale è finanziato con 22,5 milioni annui dalla Quota servizi del fondo povertà, di cui 2,5 a valere sulla componente relativa agli interventi e servizi in favore di persone in povertà estrema e senza dimora, e con 90 milioni complessivi dal fondo React EU (insieme con i servizi per la residenza fittizia), riconoscibili sull'arco temporale 2020-2023. Ulteriori risorse verranno rese disponibili a valere sulla programmazione 2021-2027 del PON Inclusione e del POC Inclusione.

3.7.2 Scheda LEPS Accesso alla residenza anagrafica e fermo posta
Denominazione del servizio:

Servizi per sostenere l'accesso alla residenza anagrafica dei cittadini senza dimora e la reperibilità

Descrizione sintetica del servizio:

Servizio di supporto ed accompagnamento all'iscrizione anagrafica per le persone senza dimora a titolarità dell'Amministrazione comunale, eventualmente gestito con il coinvolgimento nei termini di legge di enti e associazioni territoriali. Servizio di fermo posta.

Obiettivi:

Il servizio ha come finalità quello di rendere pienamente fruibile alle persone senza dimora presenti sul territorio del Comune il diritto all'iscrizione anagrafica, da cui normativamente discende la possibilità di fruire di servizi essenziali connessi ad ulteriori diritti fondamentali costituzionalmente garantiti quali, ad esempio, l'accesso ai servizi socio-assistenziali e sanitari. Attraverso l'accesso al servizio di fermo posta si intende assicurare la reperibilità della persona, con particolare riferimento all'accesso alle comunicazioni istituzionali, legate all'esercizio della cittadinanza.

Target di utenza:

Persone senza dimora, aventi i requisiti previsti dalla L.

1228/1954 art. 2 e dal DPR 223/1989, stabilmente presenti sul territorio del Comune, per i quali sia accertabile la sussistenza di un domicilio ovvero sia documentabile l'esistenza di una relazione continuativa con il territorio in termini di interessi, relazioni e affetti, che esprimano la volonta' e l'intenzione di permanere nel Comune(4).

(4) I merito al diritto di residenza la pronuncia piu' significativa ed esaustiva afferma che "la residenza di una persona e' determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, cioe' dall'elemento oggettivo della permanenza in tale luogo e dall'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rilevata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali". (Sentenza Cassazione Civile, 14 marzo 1986 n. 1738)

Funzioni svolte/interventi e servizi erogati Attivita' core

Accompagnamento, laddove richiesto o necessario, delle persone senza dimora nell'istruttoria per la richiesta di residenza che verra' poi rilasciata dagli Uffici dell'Anagrafe: raccolta delle posizioni anagrafiche delle persone senza dimora, coadiuvando gli interessati nella compilazione della richiesta di residenza e nel reperimento e presentazione dei documenti necessari. In particolare, supporto nella raccolta della documentazione che attesti l'esistenza di una relazione continuativa con il territorio (ad esempio attraverso una relazione di presentazione da parte di un Ente del Terzo Settore o da parte dei Servizi Sociali Professionali Territoriali dell'Amministrazione o di altri servizi socio assistenziali territoriali o sanitari di base e/o specialistici, che hanno in carico il percorso individuale del beneficiario della prestazione, che documenti l'esistenza di una relazione continuativa con il territorio in termini di interessi, relazioni e affetti); collaborazione con i servizi competenti per la verifica delle posizioni anagrafiche (permanenza della persona nella sua "dimora abituale"), anche ai fini delle cancellazioni.

Servizio fermo posta/casella di posta elettronica: attivazione di un servizio di raccolta/ricezione, conservazione e gestione della posta del soggetto interessato; supporto per l'attivazione e l'accesso a una casella di posta personale e al riconoscimento della identita' digitale attraverso il sistema pubblico di identita' digitale (SPID) per l'accesso ai servizi online della pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti.

Attivita' accessorie

Eventuale svolgimento di attivita' di orientamento ai servizi socio-assistenziali e sanitari e di accompagnamento/supporto giuridico/legale, in raccordo con altri servizi presenti sul territorio: centro servizi per senza dimora/segretariato sociale/pronto intervento sociale/unita' di strada.

Modalita' di accesso: accesso libero/su prenotazione

Professionalita' necessarie:

Operatori sociali (ad esempio, educatore professionale, tecnico dell'inserimento dell'integrazione sociale, assistenti sociali) e funzionari giuridico/amministrativi.

Integrazione con altri servizi:

Rafforzamento del lavoro in rete con altri soggetti pubblici e del privato sociale. In particolare: lavoro integrato con gli uffici dell'anagrafe comunale cui spetta la definizione della residenza anagrafica; collaborazione con Enti del Terzo settore o con servizi pubblici territoriali che hanno in carico il percorso individuale del beneficiario (Servizio sociale professionale; servizi socioassistenziali, sanitari di base e/o specialistici), per l'indirizzamento al servizio e per la documentazione dell'esistenza di una relazione continuativa con il territorio; collaborazione con enti del Terzo settore, unita' di strada, pronto intervento sociale

per intercettare i cittadini senza dimora che non sono già stati agganciati dagli organismi del terzo settore o dai servizi istituzionali; collaborazione con il segretariato sociale, il servizio sociale professionale e i centri servizi per senza dimora per le attività di orientamento ai servizi; collaborazione tra i Comuni che, in fasi diverse, hanno preso in carico la singola persona senza dimora.

Indicazioni sulle modalità attuative

Definizione di indirizzi dedicati o fittizi per l'attribuzione della residenza; nel caso di grandi centri urbani, in numero sufficiente a coprire le diverse aree della città'.

In relazione alle caratteristiche territoriali garantire l'attivazione della funzione di supporto ed accompagnamento all'iscrizione anagrafica in luoghi pubblici dedicati ben identificabili, che operino ad accesso libero e su appuntamento (ad es sportelli), oppure attraverso altre modalità individuate a livello territoriale.

Attivazione di canali di comunicazione con il pubblico e gli altri enti coinvolti ad esempio attraverso l'URP on line, la gestione di un indirizzo di posta elettronica dedicato, sia per rispondere a richieste dei cittadini, sia per tenere relazioni con gli uffici dell'Anagrafe competenti ed altri servizi istituzionali dell'Amministrazione Comunale.

Livelli essenziali della prestazione:

Garantire in ogni Comune, alle persone che lo eleggono a proprio domicilio - anche se prive di un alloggio, laddove richiesto e necessario, l'accompagnamento all'iscrizione anagrafica e il servizio di fermo posta necessario a ricevere comunicazioni, con particolare riferimento a quelle di tipo istituzionale. Le persone senza fissa dimora hanno diritto all'iscrizione anagrafica come previsto e definito dalla L. 1228/1954 art. 2, del D.P.R. 223/1989.

Livelli di servizio:

Individuazione nell'ufficio anagrafico di ogni Comune di specifici referenti per il riconoscimento della residenza alle persone senza dimora. Attivazione in ogni Comune di una procedura per la richiesta della residenza anagrafica da parte delle persone senza dimora.

Disponibilità del servizio di supporto ed accompagnamento all'iscrizione anagrafica e del servizio fermo posta in ogni ambito territoriale, eventualmente attraverso sportelli dedicati e il collegamento con i servizi territoriali, per garantire ove possibile la prossimità del servizio.

Risorse:

Il servizio per l'Accesso alla residenza anagrafica e fermo posta è finanziato con 2,5 milioni annui dalla Quota servizi del fondo povertà, a valere sulla componente relativa agli interventi e servizi in favore di persone in povertà estrema e senza dimora, e con 90 milioni complessivi dal fondo React EU (insieme con i servizi di Pronto intervento sociale), riconoscibili sull'arco temporale 2020-2023. Ulteriori risorse verranno rese disponibili a valere sulla programmazione 2021-2027 del PON Inclusione e del POC Inclusione.

3.7.3 Scheda intervento Centro servizi per il contrasto alla povertà

Denominazione dell'intervento: Centro servizi per il contrasto alla povertà

Descrizione sintetica del servizio:

Centro servizi "leggero" per la presa in carico integrata e l'offerta di un percorso partecipato di accompagnamento funzionale allo stato di salute, economico, familiare e lavorativo della persona e delle famiglie che si trovino o rischino di trovarsi in condizioni di grave deprivazione.

Il Centro servizi offre attività di presidio sociale e sanitario

e di accompagnamento per persone in condizione di deprivazione materiale, di marginalita' anche estrema e senza dimora volte a facilitare l'accesso alla intera rete dei servizi, l'orientamento e la presa in carico, al tempo stesso offrendo alcuni servizi essenziali a bassa soglia (ad esempio servizi di ristorazione, distribuzione di beni essenziali, servizi per l'igiene personale, biblioteca, una limitata accoglienza notturna, screening e prima assistenza sanitaria, mediazione culturale, counseling, orientamento al lavoro, consulenza amministrativa e legale, anche ai fini dell'accesso alle prestazioni riconosciute, banca del tempo).

Nel Centro servizi dovra' essere collocato il servizio di accompagnamento per la residenza virtuale e il fermo posta, qualora non gli sia data una maggiore diffusione e prossimita' attraverso altri servizi presenti sul territorio. Con riferimento alle persone senza dimora o in condizioni di marginalita' estrema, il centro servizi svolge, integrandole con altri interventi, alcune funzioni proprie del welfare di accesso (segretariato, porta unica di accesso, sportello sociale), attraverso servizi maggiormente specializzati per offrire a questa utenza la presa in carico multiprofessionale, consulenze specialistiche, accesso all'assistenza socio-sanitaria e una prima risposta ad alcuni bisogni primari. A seconda della dimensione territoriale e delle modalita' organizzative il centro servizi puo' operare in modo integrato con i punti unici di accesso o farne parte integrante.

Obiettivi:

Il Centro servizi si inserisce nel contesto degli interventi e dei servizi finalizzati alla riduzione della marginalita' e all'inclusione sociale a favore delle persone adulte/famiglie e ha l'obiettivo di creare un punto unitario di accoglienza, accesso e fornitura di servizi, ben riconoscibile a livello territoriale dalle persone in condizioni di bisogno. Il centro servizi non deve essere di dimensioni eccessive o ghettizzante, bensì costituire un punto di riferimento per le persone in condizioni di bisogno, eventualmente localizzato fisicamente in luogo dove sono offerti anche altri servizi pubblici/degli ETS a disposizione di tutta la cittadinanza.

E' opportuno che il centro servizi preveda spazi a disposizione, eventualmente a rotazione, delle associazioni di volontariato di modo che esse possano svolgere anche in tali sedi le proprie attivita' di sostegno quali ad esempio la distribuzione di beni o la consulenza legale o attivita' di prima assistenza sanitaria.

Da questo punto di vista e' particolarmente importante che i centri servizi per il contrasto alla poverta' vengano progettati e gestiti con la partecipazione attiva delle organizzazioni del Terzo settore ed integrate pienamente nel contesto territoriale.

Target di utenza:

Persone in condizione di poverta' o a rischio di diventarlo, comprese quelle in condizioni di marginalita' estrema e senza dimora.

Funzioni svolte/interventi e servizi erogati

Attivita' core:

Front office. Ascolto, filtro, accoglienza: accoglienza allo sportello del servizio da parte di un educatore per le attivita' di ascolto necessarie a far emergere i bisogni e la richiesta di aiuto.

Assessment ed orientamento (Sportello). Valutazione dei bisogni e delle risorse della persona, al fine di definire le attivita' di accompagnamento attraverso un percorso multidimensionale, che necessita cioe' di uno sguardo unitario ma con ottiche provenienti da piu' punti di vista professionali (educatore, assistente sociale, medico, psicologo). Attivita' di segretariato e orientamento per l'accesso a servizi, programmi e prestazioni (anche, ove disponibile, attraverso lo Sportello "Inps per tutti").

Presa in carico e case management/indirizzamento al servizio sociale professionale o ai servizi specialistici:

- Presa in carico e case management nella prima fase del percorso/intervento, attraverso una stretta collaborazione tra

educatori, come figure di primo contatto e front office, e assistenti sociali come figure che intessono un lavoro di costruzione e di ricomposizione della rete dei servizi, in un lavoro d'equipe integrato (operatori con competenze educative, sociali, legali, sanitarie, psicologiche, transculturali). La composizione dell'equipe multidisciplinari variera' in relazione ai bisogni rilevati.

- Attivita' di affiancamento ed accompagnamento flessibile, da parte degli educatori, delle persone prese in carico dentro e fuori dal Centro servizi, lavorando anche sul territorio e nella dimensione della comunita' locale e delle reti di prossimita' e svolgendo cosi' un ruolo di armonizzazione e sostegno dell'attivita' svolta dall'assistente sociale. In questo contesto, nell'ambito delle attivita' di accompagnamento definite con le persone, potranno essere erogati, oltre ai servizi, beni materiali funzionali al percorso intrapreso.

Consulenza amministrativa e legale:

- Attivita' di consulenza legale, ad esempio in materia di controversie amministrative, diritto di famiglia, richieste di protezione internazionale, fogli di via, accesso a programmi di ritorno volontario assistito, tutela di persone vittime di violenze e aggressioni, diritto delle persone migranti e titoli di soggiorno.
- Supporto nel disbrigo di pratiche, nella richiesta di prestazioni, nell'accesso ad attivita' e servizi. Rientrano in questo contesto anche le attivita' di Accompagnamento per la residenza fittizia e fermo posta (se non attuati in altri servizi territoriali).
- Funzione di raccordo e mappatura delle realta' che operano in questo settore, per favorire l'accesso ai servizi e agli interventi, anche del Terzo settore, presenti nel territorio, valorizzando i PUA.

Attivita' accessorie:

A seconda della dimensione del Comune e della organizzazione territoriale dei servizi, potranno trovare spazio nel centro alcuni servizi di prossimita' quali:

- servizi mensa
- servizi per l'igiene personale (inclusi servizi di lavanderia)
- deposito bagagli
- Distribuzione di beni essenziali quali viveri e indumenti anche in collaborazione con la rete Fead.

Potranno inoltre essere attivati servizi quali:

- Orientamento al lavoro (promozione dell'inserimento lavorativo anche attraverso tirocini formativi o tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, in collegamento con i Centri per l'Impiego)
- limitata accoglienza notturna
- banca del tempo
- servizi di mediazione linguistico-culturale
- corsi di lingua italiana per stranieri

Presidio sanitario:

(in integrazione con le aziende sanitarie competenti). Attivita' di primo screening sociosanitario, da parte del personale sanitario e di medicina generale e di primo intervento, consulenza ed invio ai servizi sanitari, rivolte in particolare alla quota di popolazione homeless con problemi sanitari in grave stato di marginalita' lontana o non conosciuta dai servizi sanitari e/o sociali del Comune; tali attivita', ove opportuno sono assicurate mediante mediatori linguistico culturali, con una preparazione specifica sulla salute e i sani stili di vita, al fine di raccogliere dati utili alla definizione del percorso adeguato a rispondere ai bisogni rilevati, integrandosi nell'equipe multidisciplinare. Attivita' volte a favorire l'accesso alle prestazioni del sistema sanitario e socio sanitario integrato e l'eventuale rilascio di relazione medica (inclusa idoneita' al lavoro o % di invalidita' ed eventuale

esenzioni ticket sanitario per reddito).

Servizi rivolti a tutta la collettività':

Nella definizione delle specifiche progettualità a livello territoriale si dovrà cercare di costruire i centri servizi per il contrasto alla povertà come centri integrati nei servizi cittadini, eventualmente collegati e associati ad altri servizi rivolti a tutta la cittadinanza, quali ad esempio, centri orientamento al lavoro, biblioteche, ambulatori ASL, centri famiglia, ecc.

Modalità di accesso:

Libero - (Front Office/Sportello):

- Posto letto
- Richieste di Protezione Internazionale
- Servizio per l'igiene personale
- Servizio mensa
- Residenza anagrafica fittizia
- Assistenza sanitaria
- Orientamento al lavoro Su appuntamento:
- Per Programmi di RVA (Ritorno Volontario Assistito)
- Colloqui con assistenti sociali
- Colloqui con consulente giuridico legale
- Colloqui individuali con consulente del lavoro
- Sportello INPS per TUTTI

Professionalità necessarie:

Attività core:

- coordinatore/coordinatrice dell'equipe multiprofessionali
- assistenti sociali esperti nell'area della grave emarginazione
- educatori professionali esperti nella relazione educativa con adulti
- consulenti legali
- personale sanitario medici, infermieri, ASA/OSS
- psicologi/psichiatri,
- mediatori linguistico culturali,
- personale amministrativo: con funzioni di segreteria, risposta telefonica, gestione dati e agende appuntamenti condivisi,
- rendicontatori ed analisti di dati per elaborazione flussi e bisogni (preferibilmente con competenze in statistica).

Attività accessorie:

- operatori qualificati sul bilancio delle competenze e l'orientamento lavorativo
- operatore in possesso di abilitazione o certificazione per svolgere servizi di educazione finanziaria basati sulle norme tecniche in materia di educazione finanziaria (UNI 11402 e successivi aggiornamenti e norme tecniche collegate).

Integrazione con altri servizi:

Rafforzamento del lavoro in rete con altri soggetti pubblici e del privato sociale. Il Centro può svolgere una funzione di regia, di coordinamento e di monitoraggio su tutta la rete dei servizi pubblici e privati che afferiscono alla grave emarginazione adulta e operano su mandato dell'Amministrazione, quali, a titolo esemplificativo:

- la rete dei servizi di strada (unità di strada, servizi di Educativa di strada per adulti);
- la centrale di raccolta delle segnalazioni da parte dei cittadini;
- la rete dei Centri diurni;
- le strutture di accoglienza notturna: dormitori (dormitori di emergenza; dormitori gestiti con continuità durante l'anno), comunità (residenziali e semiresidenziali per l'assistenza prolungata, incluse microcomunità e servizi di accoglienza notturna a forte integrazione socio sanitaria); Alloggi (inclusi alloggi utilizzati per progetti Housing First e Housing Led);
- i servizi di supporto in risposta ai bisogni primari (mense e centri di distribuzione, servizi per la cura e l'igiene delle

- persone);
- gli Sportelli per la residenza anagrafica fittizia;
 - il sistema di coordinamento della distribuzione dei beni materiali (destinati sia alla distribuzione in strada sia di accompagnamento all'autonomia ed ai percorsi di integrazione) acquistati con le risorse del PO FEAD;
 - integrazione con i servizi competenti in materia di politiche abitative.

Proprio per questo, come già richiamato, è importante che nel centro servizi per il contrasto alla povertà vengano coinvolte anche le organizzazioni del Terzo settore e, in particolare, il mondo del volontariato e che esso siano integrate pienamente nel contesto territoriale.

Il Centro servizi per il contrasto alla povertà può altresì favorire l'integrazione con altri servizi, non di competenza della amministrazione, con particolare riferimento ai servizi sanitari (dipendenze; post acute; salute mentale; altri servizi specialistici).

Indicazioni sulle modalità attuative:

Il Centro servizi si configura come un luogo di accoglienza, ascolto qualificato e non giudicante, orientamento e/o accompagnamento, presa in carico dei soggetti in condizione di povertà o marginalità, anche estrema, o a rischio di diventarlo. Il soggetto della presa in carico della persona senza dimora è un soggetto plurale, un'equipe multidisciplinare, una realtà che include competenze educative, sociali, legali, sanitarie, psicologiche, transculturali.

Il Centro servizi svolge il ruolo di regia dei percorsi individuali verso l'integrazione sociale, l'empowerment e l'autonomia in stretta connessione con la rete dei servizi locali, con particolare riferimento a: strutture di accoglienza residenziale, centri diurni, unità di strada, sistema sanitario, servizi specialistici, pronto intervento sociale.

Il Centro servizi può operare in collaborazione con i soggetti del Terzo settore. In particolare, nell'ambito del Centro potrà essere coinvolto il sistema delle associazioni di volontariato, affinché contribuisca integrando e dando qualità specifica ai servizi offerti, favorendo il contributo della comunità. In particolare, il Centro servizi potrà essere strutturato attraverso il ricorso alla coprogettazione.

La presa in carico in senso istituzionale si dà soltanto quando è una rete locale di servizi, sotto la regia dell'Ente pubblico, ad attivarsi intorno al bisogno manifestato da una persona in difficoltà al fine di strutturare percorsi territoriali di reinserimento sociale attraverso relazioni e prestazioni, in un'ottica globale e comunitaria. Il Centro servizi svolge questo ruolo di regia e di case management, fino a quando il soggetto potrà essere restituito al suo territorio di residenza ed alla presa in carico da parte dei Servizi sociali professionali territoriali di competenza, laddove necessario.

Il Centro servizi opera in collaborazione con le ASL al fine di garantire l'accesso all'assistenza sanitaria delle persone senza dimora, anche qualora prive del medico di base. A tale fine andranno definiti protocolli operativi sia a livello nazionale, con il Ministero della salute, sia a livello regionale/locale.

Nel Centro, a seconda della dimensione del Comune e della organizzazione territoriale dei servizi, potranno essere inseriti alcuni servizi essenziali a bassa soglia, che richiedono ove possibile una distribuzione maggiormente capillare nel territorio per garantire la prossimità (ad esempio servizi di ristorazione, distribuzione di beni essenziali, servizi per l'igiene personale, una limitata accoglienza notturna).

Livelli essenziali della prestazione:

Garantire attraverso un servizio di facile accessibilità alle persone in condizione di povertà o marginalità, anche estrema, o a rischio di diventarlo, la presa in carico integrata e un percorso

partecipato di accompagnamento funzionale allo stato di salute, economico, familiare e lavorativo della persona interessata

Livelli di servizio:

Disponibilita' di almeno un Centro servizi per il contrasto alla poverta' in ciascun ambito territoriale in cui sia presente almeno un Comune con oltre 75mila abitanti. Nei restanti ambiti, servizi per favorire l'accesso alle attivita' core, anche al di fuori di Centri servizi dedicati. In particolare, attivazione di almeno uno sportello multifunzione dedicato, aperto presso un luogo pubblico, per orientamento, disbrigo pratiche e indirizzamento ai servizi, nonche' per l'accesso ai Servizi per la residenza Anagrafica dei cittadini senza dimora e fermoposta (vedi scheda).

Risorse:

Al servizio sono dedicati circa 270 milioni di euro dal PNRR nell'orizzonte temporale 2021-2026 per la realizzazione di 250 centri, per una spesa unitaria a progetto di circa 1,1 milioni, che comprende investimento iniziale e oneri di gestione fino a tre anni per la realizzazione di 250 nuove progettualita'. Effettuato l'investimento, dopo il primo triennio i costi di gestione verranno finanziati con le risorse del Fondo poverta', con il Programma operativo complementare al PON Inclusione e col nuovo PON Inclusione.

Allegato B

ATTO DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE PER GLI INTERVENTI E I SERVIZI SOCIALI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' 2021-2023

Elementi richiesti e indicazioni per la redazione

1. Il quadro di contesto

Delineare il quadro di contesto, articolandolo con riferimento alle finalita' di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), in particolare:

1.1 Il quadro normativo e i dati di contesto

> Indicare le norme regionali che disciplinano gli interventi in materia di contrasto alla poverta' (inclusi gli interventi rivolti alle persone in condizione di poverta' estrema e senza dimora).

> Riportare sinteticamente eventuali dati sul contesto economico-sociale ritenuti rilevanti per motivare la scelta programmatica, incluso lo stato di attuazione del Piano, relativamente alla precedente annualita'.

> L'articolo 2, comma 3 del presente decreto prevede che le regioni adottano un atto di programmazione regionale dei servizi necessari per l'attuazione del Rdc come livello essenziale delle prestazioni "nel rispetto e nella valorizzazione delle modalita' di confronto con le autonomie locali e favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di contrasto alla poverta'". Descrivere com'e' avvenuto il confronto, la consultazione e il coinvolgimento.

1.2 Gli Ambiti territoriali di programmazione

> Indicare eventuali norme regionali che disciplinano l'adozione di ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro o altre modalita' di programmazione ed erogazione integrata degli interventi (ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. 147/2017).

> Indicare eventuali norme regionali o atti di indirizzo che disciplinano la gestione associata dei servizi.

> Indicare le modalita' di esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 8, comma 3, lettera o), della legge 328 del 2000, applicabili in riferimento all'attuazione del Piano.

2. Le modalita' di attuazione del Piano per i servizi di contrasto alla Poverta'

2.1 Coordinamento dei servizi territoriali

Fornire le seguenti indicazioni e indirizzi:

> Indicazioni relative alla promozione di accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute finalizzati alla realizzazione di un'offerta integrata di interventi e servizi (ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del D. Lgs. 147/2017);

> Indicazioni relative alla composizione delle equipe multidimensionali, composte di operatori appartenenti alla rete dei servizi territoriali (ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del D. Lgs. 147/2017);

> Indicazione delle specifiche modalita' per favorire la progettazione integrata in favore dei nuclei familiari eventualmente residenti in Comuni appartenenti ad ambiti territoriali non coincidenti (comparto sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro);

2.2 Terzo settore

> Modalita' di coinvolgimento del terzo settore impegnato nel campo delle politiche sociali e, in particolare, della lotta alla poverta';

3. Risorse finanziarie, incluse quelle afferenti a PON e POR riferite all'obiettivo tematico della lotta alla poverta' e della promozione dell'inclusione sociale nell'ambito del FSE (eventualmente integrate con le risorse del React EU), e quelle relative al PNRR

> Indicare le risorse destinate a ciascuna delle finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), per fonte di finanziamento, in particolare indicando oltre alle risorse del Fondo poverta', le risorse regionali, le risorse del PNRR e le risorse del FSE, dedicate alle medesime finalita'. Indicare, in particolare, se alle finalita' del Piano concorrono le risorse afferenti ai programmi operativi nazionali (PON) e regionali (POR) riferite all'obiettivo tematico della lotta alla poverta' e della promozione dell'inclusione sociale nell'ambito del Fondo sociale europeo (FSE) e in caso positivo descrivere per ciascun Programma (PON o POR) in sintesi le aree di intervento e l'ammontare delle risorse

4. Gli interventi e i servizi programmati

4.1 Servizi per i Patti per l'inclusione sociale

Con riferimento alla finalita' del rafforzamento dei servizi per i Patti per l'inclusione sociale, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) del presente decreto, il Piano prevede le seguenti priorita' e obiettivi:

> Servizio sociale professionale. La norma stabilisce come livello essenziale delle prestazioni assicurare almeno un assistente ogni 5.000 abitanti. A tale fine, all'articolo 1, comma 798 e seguenti della legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) introduce un contributo in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000. Anche le risorse della Quota servizi del Fondo Poverta', oggetto del riparto triennale, possono concorrere al potenziamento del servizio sociale, con particolare riferimento al raggiungimento della soglia di un assistente sociale ogni 6.500 abitanti necessaria per l'accesso al contributo.

Descrivere gli interventi previsti e gli indirizzi forniti ai territori.

> Sostegni nel progetto personalizzato. Il Fondo Poverta' interviene a rafforzare i sostegni da prevedere nei progetti personalizzati, nell'ottica dell'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, nello specifico degli interventi e servizi sociali. L'elenco degli interventi e servizi finanziabili, previsto dal decreto legislativo 147, e' tassativo ed e' il seguente:

- tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione;

- sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare;
- assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità';
- sostegno alla genitorialità' e servizio di mediazione familiare;
- servizio di mediazione culturale;
- servizio di pronto intervento sociale.

Al servizio di pronto intervento sono esplicitamente riservate una parte delle risorse. Il Pronto intervento sociale viene infatti individuato fra quelli da qualificare formalmente, già' nei primi anni di validità' della corrente programmazione, come LEPS da garantire in ogni ATS, nei termini descritti nella scheda tecnica riportata nella Sezione 3.7.1, del Piano povertà' 2021 2023. Poiché' in riferimento ai servizi di Pronto intervento sociale nella pratica corrente dei territori, non risulta generalmente possibile distinguere uno specifico dell'area "povertà'", o del Rei/Rdc, al loro finanziamento concorrono anche altre risorse unitamente a quelle qui considerate.

Obiettivi: almeno per tutti i nuclei in cui si sia proceduto alla definizione del quadro di analisi approfondito, venga attivato come sostegno nel progetto uno degli interventi o dei servizi sociali sopra definiti; inoltre, attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità' ogni qualvolta si presenti una situazione di bisogno complesso (per cui sia definito il quadro di analisi) e nel nucleo sia presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni della sua vita. In ogni territorio deve essere garantito un servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari, anche con il concorso delle altre risorse.

> Servizi per l'accesso: fatti salvi gli obiettivi sopra citati, rientra tra le possibilità' di utilizzo delle risorse del Fondo Povertà', ai sensi dell'art. 7, co. 1, del d. lgs. 147/2017, il rafforzamento dei servizi di segretariato sociale;

> Sistemi informativi. Nel limite del 2% delle risorse assegnate ai sensi dell'art. 3, co. 2, lett. a), del presente decreto, eventuale adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o associati, ai fini della interoperabilità' con la piattaforma per il coordinamento dei Comuni GePI, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 2 settembre 2019, in materia di sistema informativo del Reddito di cittadinanza.

> Progetti utili alla collettività' (PUC). Finanziamento degli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei Puc, ai sensi dell'articolo 12, comma 12, del D.L. n.4/2019

Descrivere gli interventi previsti e gli indirizzi forniti ai territori, eventualmente richiamando la normativa regionale in materia. Laddove alle finalità' sopra richiamate concorrano anche altre fonti di finanziamento, specificare i vincoli all'utilizzo del Fondo povertà' derivanti dal Piano, in attuazione degli obiettivi di servizio, per il riconoscimento dei livelli essenziali.

4.2 Interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà' estrema e senza dimora

Con riferimento al finanziamento di interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà' estrema e senza dimora, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) del presente decreto, il Piano prevede le seguenti priorità' e obiettivi:

> Servizi per sostenere l'accesso alla residenza anagrafica dei cittadini senza dimora e la reperibilità'. Servizio di supporto ed accompagnamento all'iscrizione anagrafica per le persone senza dimora a titolarità' dell'Amministrazione comunale, eventualmente gestito con il coinvolgimento nei termini di legge di enti e associazioni territoriali. Servizio di fermo posta.

> Pronto intervento sociale. Le risorse dedicate alla povertà' estrema concorrono a finanziare il servizio di cui al punto 4.1. Nell'ambito di questo servizio, deve sempre essere garantita, con modalità' organizzative definite a livello territoriale, la risposta in emergenza anche ai bisogni derivanti da situazioni di grave povertà'/povertà' estrema che costituiscano grave rischio per la tutela e l'incolumità' psico-fisica della

persona.

> Housing first. Interventi secondo l'approccio cosiddetto dell'housing first, di cui alle "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia".

> Altri interventi e servizi. Il 50% delle risorse e' dedicato a finanziare, senza ulteriori precisazioni, interventi e servizi individuati nelle "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia".

> Interventi finanziati con altri fondi. Ove ritenuto utile, per quanto non finanziati con il Fondo poverta', potranno essere inseriti nel presente atto di programmazione gli interventi finanziati con altre risorse, quali i Centri servizi per il contrasto alla poverta', per i quali sono previsti, tra l'altro, finanziamenti del PNRR, e gli interventi relativi alla poverta' alimentare e alla deprivazione materiale, finanziati anche con il FEAD.

Descrivere gli interventi previsti e gli indirizzi forniti ai territori. Per le citta' metropolitane oggetto di trasferimento diretto, ai sensi del citato articolo, le regioni possono delegare ai relativi comuni capoluogo la presentazione di apposito atto di programmazione per la quota di competenza. Indicare se ci si avvale di tale facolta'. Laddove alle finalita' sopra richiamate concorrano anche altre fonti di finanziamento, specificare i vincoli all'utilizzo della Quota servizi del Fondo poverta' derivanti dal Piano.

> Selezione degli ambiti. Selezionare un numero limitato di ambiti territoriali, identificati sulla base della particolare concentrazione rilevata o stimata di persone senza dimora, ai quali ripartire le risorse assegnate. Ai soli fini della attribuzione delle risorse destinate servizio di Pronto intervento sociale e al servizio di Posta e per la Residenza virtuale, in deroga a quanto previsto al comma precedente, le regioni possono selezionare un numero piu' elevato di ambiti ovvero distribuire le risorse a ciascun ambito del proprio territorio.

Indicare per gli ambiti selezionati la quota di risorse loro assegnata.

Allegato C

MONITORAGGIO DEI FLUSSI FINANZIARI

Parte di provvedimento in formato grafico